

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

365^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	<i>Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai:</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	CALLEGARO (CCD-CDL)	Pag. 4, 14, 19
DISEGNI DI LEGGE		CENTARO (Forza Italia), relatore	5, 20, 34
Seguito della discussione:		MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	6, 21
(1800) <i>Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai</i>		CARUSO Antonino (AN)	7, 20
(320) <i>DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato</i>		* SILIQUINI (AN)	20
(401) <i>PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare</i>		* PINGGERA (Misto)	21
(840) <i>DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato</i>		CORTELLONI (Rin. Ital. e Ind.)	22
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1800, con il seguente titolo:		MACERATINI (AN)	22, 25
		MELONI (Misto)	22
		PASTORE (Forza Italia)	23
		FOLLIERI (PPI)	24
		RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	25
		GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	26
		FUMAGALLI CARULLI (Rin. Ital. e Ind.)	27
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	28
		Discussione:	
		(211) <i>SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo:</i>	
		SENESE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	34, 43
		GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	41
		BUCCIERO (AN)	43

RUSO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	Pag. 43	DISEGNI DI LEGGE	
AYALA <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	44	Annunzio di presentazione	Pag. 61
SERENA (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	44	Assegnazione	62
Verifica del numero legale	44	GOVERNO	
<i>ALLEGATO</i>		Trasmissione di documenti	63
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	53	CORTE COSTITUZIONALE	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE		Trasmissione di sentenze	63
Presentazione di relazioni	61	CORTE DEI CONTI	
INSINDACABILITÀ		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	64
Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato	61	REGIONI	
		Trasmissione di relazioni	64
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>	

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Contestabile, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Orio, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manara, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Petrucci, Pettinato, Pizzinato, Ripamonti, Rocchi, Semenzato, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Loreto e Terracini, in Giordania e Israele, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Diana Lino, a Roma, per partecipare ai lavori dell'Associazione internazionale carità politica; Gubert, Lasagna, Lo Curzio, Mignone, Polidoro, Sartori e Viviani, a Pechino, per l'Associazione Italia-Cina; Pianetta e Russo Spena, in Turchia, per assistere al processo del connazionale Dino Frisullo.

Ove non presenti alla seduta, non sono computati ai fini del numero legale i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(320) DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato

(401) PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare

(840) DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1800, con il seguente titolo: Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1800, 320, 401 e 840.

Nel corso della seduta di ieri ha avuto inizio, come ricorderete, la discussione generale. Gli interventi proseguiranno oggi.

È iscritto a parlare il senatore Callegaro.

Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, se non vi sono altri interventi in discussione generale, rinuncerei a prendere la parola, riservandomi di farlo in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Per la verità mi risulta che anche il senatore Cirami sia iscritto a parlare.

CALLEGARO. Però non c'è.

PRESIDENTE. Può essere però soltanto una *praesumptio iuris tantum*, non *iuris et de iure*, circa la sua assenza successiva. Potrebbe arrivare infatti tra pochi minuti. Lei rinuncia ugualmente al suo intervento?

CALLEGARO. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la procedura esecutiva rappresenta l'anello terminale di una catena giudiziaria che inizia con la richiesta di accertamento del diritto in presenza di un'eventuale violazione di legge, e costituisce, naturalmente, il momento in cui si perviene il soddisfacimento del diritto, riconosciuto leso in relazione alla normativa che lo tutela.

È evidente che, a fronte di una durata notevole, abnorme, del procedimento civile volto all'accertamento del diritto, che addirittura le statistiche fissano nell'ambito dei 10 anni, se anche la procedura esecutiva segna il passo e segue tempi assai lunghi, si avrà un ulteriore rallentamento della risposta dello Stato all'istanza di giustizia civile del cittadino e quindi, ne conseguiranno maggior discredito e sfiducia nelle capacità dello Stato di amministrare giustizia rapidamente. L'attuale sistema delle procedure esecutive deve ritenersi farraginoso, perchè, attribuito all'attività del giudice e del cancelliere, ingolfa notevolmente le cancellerie giudiziarie e fa sì che, alla fine, il diritto sia soddisfatto in tempi assolutamente lunghi ed anche che non sempre vi sia la possibilità di un soddisfacimento completo.

Il disegno di legge in esame riteniamo possa produrre un'accelerazione di questa procedura, che è tanto attesa e invocata dai cittadini e che per un verso può generare la possibilità di destinare i giudici oggi addetti all'attività esecutiva anche ad altre attività. Vi è da dire che c'è stato un clima costruttivo in Commissione, che va sottolineato. Il suo effetto è stata l'approvazione di gran parte degli emendamenti modificativi ed estensivi dell'ambito di questo disegno di legge presentati dall'opposizione. Il disegno di legge in origine ha come oggetto l'esecuzione sugli immobili e si estende anche all'esecuzione sui beni mobili registrati, in relazione all'analogia del sistema di pubblicità del loro trasferimento.

Si delega al notaio questa attività sostitutiva ed esecutiva ma il giudice, però, rimane la figura che controlla tutto l'*iter* del procedimento e a cui si possono rivolgere le parti e lo stesso notaio per eventuali problematiche insorte. Una figura sostitutiva, dunque, che amplia e che anzi normativizza una prassi già invalsa in molti uffici giudiziari; e che è il naturale ampliamento delle previsioni di cui agli articoli 786 e 788 del codice di procedura civile contenenti già la delega ai notai di attività simili a quella oggetto di questo provvedimento legislativo.

Noi riteniamo che tale accelerazione potrà avere buoni frutti perchè l'attribuzione ad organo diverso dal giudice e dalla cancelleria, oggi eccessivamente gravati, potrà far sì che le procedure esecutive possano finalmente essere esperite e, di conseguenza, i cittadini possono soddisfare rapidamente i loro diritti già riconosciuti giudizialmente o comunque provvisoriamente esecutivi.

Raccomandiamo quindi all'Aula l'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge perchè rappresenta un notevole passo avanti ed una risposta chiara ed immediata alle istanze di giustizia; in particolare

a quelle della giustizia civile, oggi passate in secondo piano di fronte all'emergenza del diritto penale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda nella sostanza con la relazione del senatore Centaro e ritiene che il disegno di legge in esame, esitato dalla Commissione giustizia con un ampio consenso, sostanzialmente all'unanimità rappresenti un progresso positivo in direzione del riordino e decongestionamento dei procedimenti giudiziari. Il relatore si è richiamato alla necessità di accelerare la fase di esecuzione. Oggi infatti il problema del processo civile e dei suoi tempi riguarda due fasi: quella di merito, cioè di accertamento del diritto, e quella dell'esecuzione, in cui si fa valere il diritto. Il cittadino, dopo aver atteso lunghi anni per ottenere una sentenza definitiva che accerti il proprio diritto, è costretto nella fase esecutiva ad un'ulteriore attesa di molti anni. La durata media dei processi esecutivi in Italia è infatti di circa sette anni, che si aggiungono ai tempi già lunghi del processo di merito.

Vorrei sottolineare il sostanziale equilibrio del testo normativo licenziato dalla 2^a Commissione che, da un lato, protegge gli interessi del creditore procedente e, dall'altro, tutela il debitore onesto. La durata della procedura esecutiva finisce infatti con l'arrecare un danno anche al debitore onesto che, se espropriato di un bene per saldare un credito di gran lunga inferiore al valore del bene stesso, nel corso del procedimento esecutivo ne vede vanificato il valore di realizzo. Con una procedura esecutiva abbastanza rapida può invece sperare che una parte delle somme ricavate dalla vendita del bene resti nel proprio patrimonio.

Occorre sottolineare inoltre che la durata delle procedure esecutive nel nostro paese non ha eguali nel resto d'Europa, dove la durata media è di circa un anno e mezzo rispetto ai nostri sette anni. Ciò incide notevolmente sul livello dei tassi di interesse applicati dal sistema bancario: le sofferenze e la durata per il recupero dei crediti vengono infatti trasferiti sulla clientela attraverso il livello del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito. Un'accelerazione delle procedure esecutive arrecherebbe sicuramente un beneficio generale alla clientela delle banche.

A questo ovviamente si aggiunge, trasferendo al notaio una parte del procedimento esecutivo, quella sostanzialmente amministrativa, l'obiettivo di sollevare gli uffici giudiziari da una serie di incombenze che non sono certamente tipiche della giurisdizione. In questo senso vorrei rispondere alle perplessità che sono emerse in alcuni interventi, relativamente al trasferimento a professionisti privati di un'attività tipica della giurisdizione. Nel provvedimento legislativo all'esame del Senato si garantisce che tutta la fase giurisdizionale resti al giudice; quindi, in qualunque momento, anche i singoli atti compiuti dal notaio delegato possono essere sottoposti al controllo giurisdizionale.

Dopo aver richiamato seppur brevemente gli aspetti più importanti del provvedimento, mi auguro che l'Aula possa dare un voto favorevole allo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1800 nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Documenti da allegare all'istanza di vendita)

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma».

Passiamo alla votazione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, colleghi senatori, utilizzerò in maniera quanto più possibile parsimoniosa il tempo che mi è concesso per intervenire sui provvedimenti in titolo ed in particolare sull'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando. Tale articolo, peraltro, è intimamente connesso con i seguenti: si tratta di un unico *corpus* mirato a regolare nuovamente l'esecuzione immobiliare. Ringrazio comunque per l'attenzione che mi è riservata.

L'esigenza o, per meglio dire, la possibilità di concisione in qualche misura nasce, tra l'altro, dal fatto che molte delle osservazioni – ma non tutte – fatte dal colleghi senatori Cortelloni e Pastore sono da me ritenute condivisibili. Ugualmente esatte e largamente condivisibili sono le argomentazioni portate dal relatore, senatore Centaro, nel documento scritto che lo stesso ha redatto e proposto all'Assemblea. Tenterò dunque di concentrare il mio intervento essenzialmente sui punti che a mio avviso sono rimasti aperti, irrisolti o insoddisfacentemente risolti, malgrado l'ampia trattazione che la Commissione giustizia ha riservato ai provvedimenti: punti che, peraltro, anche nella relazione del senatore Centaro non trovano una risposta e una soluzione appaganti sotto il profilo della razionalità e della corretta argomentazione.

Una breve premessa mi deve essere tuttavia consentita con riferimento alle questioni che stanno a monte della necessità – questa si certamente oggettiva – di porre mano alle norme sulle esecuzioni immobiliari civili, oltre che a quelle sulle esecuzioni di particolari mobili registrati e, in prospettiva, al sistema esecuzioni civili in generale. È fuori di dubbio, infatti, che la lentezza esasperante con le quali le stesse vengono ora condotte – è stato detto e ripetuto – ovvero – più brutalmente ma anche più francamente il sostanziale blocco che le medesime, soprattutto quelle immobiliari qui ora in discussione, da tempo registrano sono una delle più vistose rappresentazioni dello stato realisticamente prossimo a vera e propria asfissia che caratterizza il sistema della giustizia civile del nostro paese.

I procedimenti di cognizione hanno durata ben al di là delle medie europee e comunque insopportabile, già questo di per sé non è segno di civiltà sociale. Ne sanno qualcosa in particolare, nella pratica della quotidianità, i difensori delle parti che si trovano a dover spiegare (in qualche modo a dover giustificare) ai loro patrocinati le ragioni dei rinvii della trattazione delle controversie, rinvii che sono stabiliti dai magistrati sostanzialmente sempre in ragione di vari mesi. Ma una volta che la sentenza è stata emessa, una volta che si è avuto il verdetto sulle circostanze controverse, lo spiegare le ragioni per cui una fase esecutiva, peraltro costosissima, rimanga per anni quiescente, senza che venga assunto un qualsiasi provvedimento, senza che possa essere impresso un qualsiasi impulso, lo spiegare tutto questo – dicevo – diviene pressoché impossibile soprattutto se ragioni di carità di patria o, più propriamente, senso di responsabilità inducono a sottacere o, in qualche modo a non enfatizzare le ragioni di un vero e proprio dissesto, non solo organizzativo, ma anche strutturale del sistema della giustizia.

Senza contare che per il cittadino il momento dell'esecuzione della sentenza è spesso volte l'unico ad essere concretamente e compiutamente compreso perché esso costituisce il momento della concretezza in cui vengono meno, quanto meno si affievoliscono le discettazioni giuridiche, i sofismi, i marchingegni più propriamente legali. È il momento in cui le cose si devono concretamente compiere, è il momento in cui la giustizia viene effettivamente, sostanzialmente e materialmente data; è il momento

in cui il cittadino realizza fisicamente la reale esistenza della giustizia e, quindi, è alla stessa portato a credere. Se tutto ciò non succede o succede in tempi impropri e inaccettabili, la conseguenza ovvia è quella di condurre i cittadini a non credere più nella capacità dello Stato di garantire ad essi l'amministrazione delle relazioni conflittuali fra gli stessi e, finanche, le proprie stesse regole. Con tutto quanto di gravemente pericoloso ne discende, che mi sembra proprio del tutto inutile qui illustrare e discutere.

Ebbene, nel caso specifico delle esecuzioni immobiliari tutto questo si è già ampiamente verificato, ma non per le ragioni rappresentate dal relatore o – piuttosto – non solo per le stesse. Risulta infatti singolarmente omesso il motivo dominante che ha impedito finora la corretta attuazione di tale strumento di esecuzione, che ha determinato il sostanziale blocco dei procedimenti e che ha conseguentemente causato la grave pendenza di arretrato ricordata dal relatore stesso e dai colleghi che sono già intervenuti nel dibattito. Si tratta, fra l'altro, di un motivo banalissimo, per non dire stupidissimo, che poteva essere rimosso già da lungo tempo con un modesto intervento legislativo da più parti invocato, fra l'altro da quei magistrati che, più diligenti e più sensibili al problema, hanno anche abbozzato qualche timido tentativo di soluzione. Mi riferisco in particolare ai tribunali di Bologna, di Bergamo e di Milano, ma non solo. La mancata assunzione di questo intervento legislativo non fa onore di diligenza a chi ci ha preceduto su questi banchi, oltre che a chi – prima del ministro Flick – si è trovato a rivestire la posizione del Guardasigilli.

La ragione determinante della stagnazione dei procedimenti espropriativi di immobili molto semplicemente ha risieduto e tuttora risiede, onorevoli colleghi, essenzialmente nel decennale – sottolineo decennale – mancato aggiornamento delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, che non ha consentito e non consente la tempestiva acquisizione, a cura del creditore procedente, delle documentazioni ipotecarie e catastali che la legge prescrive come indispensabili per consentire il decollo dei procedimenti stessi.

Pare assurdo ma è proprio così. Sarebbe stato sufficiente assumere il provvedimento ora finalmente previsto, fra gli altri, all'articolo 1 del testo in esame, cioè la previsione della possibilità di sostituire con una certificazione notarile le dette documentazioni, come peraltro di consueto avviene in occasione di qualsiasi ordinaria transazione immobiliare, perché non si determinasse la situazione cui ora necessariamente si deve ovviare anche con provvedimenti di ben maggiore portata, quali sono quelli comportanti la possibilità di delega dei procedimenti ad ausiliari del giudice.

E, badate bene, è fra l'altro ora alle porte anche un ben singolare paradosso che si determina a seguito dell'avvenuta informatizzazione, la cosiddetta meccanizzazione, dei servizi di Conservatoria.

Si è detto molto della, secondo alcuni, scarsa qualità dei programmi informatici prescelti dal Ministero delle finanze, per via della loro modesta flessibilità, ma nessuno dice del permanere dell'arretrato, cioè della mancata integrazione nel sistema dei dati relativi agli atti anteriori.

In altre parole, l'informatizzazione e quindi l'aggiornamento dei dati nel cosiddetto tempo reale ha luogo da un certo periodo in avanti (peraltro differente da conservatoria a conservatoria), ma assai faticosamente procede in relazione al pregresso.

Quale la conseguenza? Che nelle procedure immobiliari sono disponibili le documentazioni più recenti, mentre continua a mancare totalmente l'aggancio con quelle tuttora disponibili solo con il sistema manuale, sicchè «rischiano» (per così dire) di essere evase, di concludersi in maniera assai più rapida – con quale rispetto di ragionevole principi di equità lascio a tutti voi di commentare – le procedure introdotte dopo l'intervenuta meccanizzazione della conservatoria di competenza, mentre restano (ancora per così dire) al palo le espropriazioni più antiche.

Sul problema che discutiamo si è tenuta l'anno scorso qui a Roma a Palazzo Altieri, onorevoli colleghi, una giornata di studio esattamente il 29 gennaio 1997 organizzata dall'Associazione Bancaria Italiana, in cui si sono levate molte voci critiche, in apparenza autorevoli, sul problema delle esecuzioni immobiliari, ed in particolare sui riflessi della lentezza delle stesse sull'operatività delle banche. Molte voci critiche, e poche voci di autocritica: ma non mi addentrerò nell'argomento, non solo per non entrare in polemica con quei colleghi che hanno utilizzato nei loro interventi dati e tesi allora presenti e sviluppate da quei relatori, ma anche e soprattutto perchè rischerei proprio di uscire dall'argomento, dal tema qui in discussione.

Mi limito a dire che il problema non si porrebbe, o quanto meno non si porrebbe con la rilevanza con cui è segnalato, se la gestione degli affidamenti operata dal sistema delle banche fosse europeisticamente realizzata avendo come parametro la redditività, la credibilità e la creatività degli imprenditori e, in generale, dei soggetti affidati (con l'ovvio corollario della capacità di indagare e comprendere tali qualità), e non già secondo lo stanco criterio e lo stucchevole schema della valutazione delle possidenze immobiliari, che non solo conduce al paradosso (per così dire) di «dare i soldi a chi ce li ha», ma anche – come le banche lamentano – di non poter recuperare i soldi malamente dati a chi non è in grado di produrne per onorare il proprio indebitamento.

Mi limito ad utilizzare, a conferma di quanto sopra sostenuto, alcuni dati forniti proprio dalle banche nella ricordata occasione. È stato lì sostenuto e visualizzato in uno schema, che è a disposizione di chiunque ne abbia interesse, come le procedure esecutive immobiliari abbiano una durata media, nel nostro paese, che varia tra i sei e oltre gli otto anni. Ebbene, è significativo sottolineare come, proprio a detta delle banche – e questa è l'unica ammissione di responsabilità – un lungo periodo (circa un anno e mezzo) è fatto trascorrere dalle stesse, tra l'insorgenza del fenomeno d'insolvenza e l'avvio dell'azione di recupero vera e propria, per l'approntamento dei necessari atti legali, mentre i successivi quattro anni e mezzo passano nell'attesa dell'acquisizione delle documentazioni ipocatastali e nelle operazioni di valutazione dell'immobile, per le quali è di

norma concesso al perito nominato dal giudice un tempo che varia tra i novanta e i centottanta giorni.

Ora non vi è chi non veda come questo sia il reale cuore del problema e non altro, sicchè ben sarebbe stato possibile impedire che lo stesso si determinasse nella oggi lamentata e condivisa maniera, oggettivamente virulenta, mediante l'adozione di provvedimenti di modesta portata, purchè tempestivi. Ma tant'è. Così non è stato e le procedure esecutive pendenti al maggio 1995 assommavano ad oltre 260.000 (oggi saranno almeno 300.000), secondo dati – onorevoli senatori – che non mi invento io, ma che sono stati comunicati l'anno scorso dal Ministro alla Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento nel quadro dell'esame condotto dalla stessa del disegno di legge sulle cosiddette «sezioni stralcio»: altro bell'esempio, incisivo e pregnante, nella loro dubbia futura entrata in vigore, di provvedimento tutt'altro che di tempestivo soccorso alle quasi esauste forze del sistema della nostra giustizia.

Il Parlamento ora avrà, con l'adozione del provvedimento in discussione, la possibilità di porre un efficace antidoto alla disastrosa situazione in atto, ma perchè ciò avvenga dovrà essere modificata la previsione centrale contenuta nel testo che è proposto per il voto.

Alleanza Nazionale rivendica come propri numerosi passaggi del detto testo – anche di significativa portata e di necessario riequilibrio delle opposte ragioni che si confrontano nelle procedure esecutive immobiliari – in cui si sono tradotti gli emendamenti presentati durante il lavoro in Commissione e condivisi dai colleghi: per tutti la nuova riattualizzazione del sistema della conversione del pignoramento e, finalmente, l'introduzione del principio della trasparenza nell'assegnazione degli incarichi e nella relativa alternanza.

È tuttavia mancata la possibilità di veder approvato un emendamento centrale al testo originariamente proposto, quello riguardante i soggetti abilitati a sostituire il giudice, quale possibile ma, già lo sappiamo, «consueto» – delegato, nelle operazioni di esproprio. Il testo originario prevedeva che tali soggetti fossero e potessero essere i notai e solamente i notai, ed a nulla è valsa la proposta di aggiungervi quanto meno anche gli avvocati e i dottori commercialisti.

L'emendamento è ora riproposto in questa sede dell'Aula e sarete chiamati, onorevoli colleghi senatori, a votarlo in maniera nominativa, con l'ausilio del sistema elettronico, per le ragioni di importanza che – a conclusione di questo mio intervento provvedo ora ad illustrare.

Dico subito, ad allontanare ogni possibile opposta argomentazione elucubrativa, che quelle che hanno indotto Alleanza Nazionale ad insistere su tale tema non sono ragioni di disistima nei confronti del notariato, perchè non ve ne potrebbe essere nessun plausibile motivo, ma derivano dalla convinta persuasione che così com'è il provvedimento non è rispondente a criteri di equità, ma nemmeno può oggettivamente perseguire gli obiettivi di riparazione della situazione emergenziale in atto.

I notai, colleghi sono, in tutt'Italia circa 4.000. Anche ammesso e non concesso che due terzi di essi (cioè 3000) siano disponibili ad accettare gli

incarichi giudiziari di cui si discute (ma quanti sono i notai oggi disposti a «rogare» e trascrivere i compromessi, così come previsto nel collegato alla finanziaria di due anni fa, cioè ad uscire dagli schemi propri della loro professione?), non vi è chi non veda come l'arretrato in essere potrebbe essere assolto e risolto solo in non meno di dieci anni, cioè in un tempo ulteriore non accettabile, considerata la ragionevole possibilità per essi notai di assumere – da professionisti – non più di dieci incarichi l'anno ciascuno.

Ma non è solo questa la ragione e non è nemmeno la più importante: i cittadini italiani sono cittadini pazienti (anche nel Nord-Est) e l'hanno dimostrato in decennali occasioni. Il relatore, senatore Centaro, non me ne vorrà, ma non posso nemmeno lontanamente condividere, nè sul piano logico, nè sul piano della razionalità, nè sul piano della verità, quanto egli si fa a sostenere nella parte conclusiva della sua relazione. Il notaio è soggetto fuor di dubbio «indicato» (l'ho già prima detto ed ora lo ripeto con forza e con convinzione) per operare nell'ambito che il testo in esame prefigura, ma non perchè pubblico ufficiale; varrà la pena ricordare che il giudice «non scompare», anche se magari lo vorrebbe, dallo scenario esecutivo e quindi pur sempre permane la figura del pubblico ufficiale, ammesso che la stessa realtè serva. Il notaio è – e resta – soggetto indicato, in quanto professionista esperto e munito di adeguata conoscenza e preparazione con riferimento all'incarico che gli viene devoluto. In misura pari, quindi non minore o non maggiore, ad un avvocato o ad un dottore commercialista, che pure hanno – nelle rispettive professioni – contenuti assai simili, per non dire a volte identici, a quelli in discussione: anzi – vi è da dire – a volte con una ben superiore pratica nella gestione di questioni negoziali con elevate connotazioni patologiche e di contenzioso.

Il relatore, molto semplicemente, versa in errore logico ed è in grave debito di razionalità allorchè testualmente afferma: «non può rinvenirsi alcuna analogia con la figura del curatore fallimentare, per la maggiore latitudine dei poteri e della presenza di quest'ultimo».

Al contrario infatti, non vi è ragione al mondo perchè al curatore fallimentare, piuttosto che al commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, (generalmente avvocati o dottori commercialisti) possa essere affidata la liquidazione di un complesso di beni, qual è l'impresa, tra cui sono fra l'altro spesso compresi beni immobili, e debba essere viceversa giudicato inadatto (o meno adatto) ad esitare un solo bene, come avviene nell'esecuzione immobiliare.

È una contraddizione in termini, pura e semplice, che non trova e non può vedersi accreditata alcuna razionale spiegazione; tantomeno quella sopra ricordata della più ampia attribuzione, essendo scontato – ritengo – che nel più ci sia il meno, e non viceversa.

E, per concludere, alcuni sereni, serenissimi ragionamenti di ordine economico. Le procedure esecutive pendenti, si è sopra detto, erano nel maggio 1995 circa 260.000. Diciamo che oggi, per astrazione e per semplicità di conto, siano divenute meno e cioè che siano 250.000 (ma così

non è, e lo sappiamo. Immaginiamo (per difetto) attribuibile un compenso di lire 4.000.000 per ogni procedura esecutiva (all'estimatore, per la sola perizia di un immobile di valore medio, ricordo che vengono oggi in media liquidati non meno di lire 2.000.000-2.500.000). Il conto, onorevoli colleghi, è presto fatto!

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la prego di concludere.

Debbo una spiegazione ai colleghi: il senatore Caruso aveva chiesto di parlare in sede di discussione generale. Per un disguido di comunicazione il suo nome non è stato riportato nell'elenco degli iscritti a parlare; ho perciò consentito al senatore Caruso di andare al di là dei limiti di tempo in sede di dichiarazione di voto. Ormai però senatore Caruso, lei ha impiegato 18 minuti abbondanti, per cui dovrei pregarla di concludere.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, anticipo che con questo intervento esaurisco tutto quello che abbiamo da dire sul provvedimento in esame, compenseremo algebricamente il tempo a disposizione con le dichiarazioni di voto finali.

Dicevo, consideriamo 250.000 le procedure esecutive immobiliari e immaginiamo che sia 4 milioni l'onorario del professionista incaricato per eseguirle. Il provvedimento in discussione «vale» quindi un fatturato di mille, dico mille, miliardi di lire di cui sarebbe previsto l'appannaggio ad una sola (e ristretta) compagine professionale. Non voglio assolutamente pensare, e non penso, che il provvedimento in discussione tragga spunto da tale argomento. Si tratta probabilmente di una valutazione (quella che vi ho proposto e che vi assicuro, e ragionevolissima, che nemmeno è stata fatta. Tuttavia essa va tenuta nel debito conto e, in ogni caso, Alleanza Nazionale si è determinata sollevando la questione – a tenerla nella dovuta considerazione, nell'interesse delle categorie escluse e, nell'ambito delle stesse, dei soggetti più giovani e, quindi, più deboli.

Ricordo l'altra occasione di una giornata di studio, proprio nella sala Zuccari del Senato, allorchè venne presentato dal professor De Rita lo studio commissionato dall'attuale consiglio della Cassa di previdenza degli avvocati, studio ampiamente incentrato sulle prospettive di lavoro e di occupazione delle categorie professionali. Ricordo, e lo ricorderanno i Colleghi in quell'occasione presenti, i dati – spiace dirlo – ancora una volta drammatici con cui, nella freddezza voluta dalle regole della statistica, era snocciolata la realtà del futuro professionale delle decine di migliaia di giovani laureati in giurisprudenza (ma non è diversa la situazione anche per le discipline economiche) che ogni anno si affacciano alla libera professione, anche come scelta residuale rispetto alla mancanza di diversa prospettiva.

Il professionista, sia esso avvocato, sia esso commercialista, può trovare la propria radice di successo e di onesto espletamento futuro della sua professione, solo nell'indipendenza, anche economica, che è valore peculiare e centrale proprio negli anni dell'avvio della stessa. È questo problema che Alleanza Nazionale si pone e che, anche attraverso il prov-

vedimento in esame e quanto dallo stesso può essere economicamente generato, oggi intende porre all'attenzione dell'Assemblea. L'allargamento delle categorie previsto nella proposta emendativa che fra breve sarà posta al vostro voto, onorevoli Colleghi, può comportare la determinazione, per molti, anche per molti giovani professionisti, di una sorta di salutare, forse vitale, zoccolo duro anche di tipo economico, nell'avvio della loro professione. Mi chiedo perchè precludere tale possibilità, volta che non solo non vi sono ragioni contrarie, ma vi sono forti ragioni di merito che militano in favore della stessa. Mi chiedo e vi chiedo se sia equo.

È tutto. Ho iniziato con il buon intendimento di essere conciso e ho forse mancato. Me ne scuso. (*Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale e del senatore Cortelloni*).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Callegaro, le ricordo tuttavia che la sua situazione è diversa da quella del senatore Caruso, perchè lei era iscritto a parlare ma vi ha rinunciato.

CALLEGARO. Signor Presidente, avevo rinunciato ad intervenire perchè non vi erano altri iscritti.

PRESIDENTE. Questa, senatore, era una sua valutazione soggettiva. Pertanto lei parlerà ora nei limiti ragionevoli di una dichiarazione di voto.

CALLEGARO. Mi atterrò alla metà dei limiti ragionevoli, signor Presidente.

Che vi sia una situazione circa le esecuzioni immobiliari davvero inaccettabile, credo che tutti possano darne atto. Vi sono esecuzioni che durano da 9-10 anni, per cui i diritti dei creditori vanno a farsi «friggere» e si trasformano sostanzialmente in un premio per i debitori. Alla fine di 12, 13 o 14 anni poi, probabilmente, dalla parte del creditore non vi saranno più neppure gli eredi. Su questo, dicevo, siamo tutti d'accordo.

Devo però fare un appunto alla filosofia generale di questo disegno di legge. Dopo aver constatato che la situazione della nostra giustizia, sia in sede penale che in sede civile, è grave, perchè migliaia e migliaia di fascicoli giacciono senza trovare sbocco, abbiamo fatto di tutto per agevolare l'opera del magistrato (ed è anche giusto): si sono creati i giudici di pace, sono stati aumentati gli avvocati che coprono cariche onorarie, i sostituti procuratori e i vicepretori onorari e sono state create le sezioni stralcio. Probabilmente sarebbe stato meglio fare in modo che la funzione giurisdizionale rimanesse al giudice, perchè è lui che la deve svolgere, e si fossero trovate altre forme per incrementare il numero dei giudici.

Al di là di questo fatto, che è di carattere generale, mi sono chiesto per quale motivo nel caso delle esecuzioni immobiliari si ricorre esclusivamente all'ausilio del notaio. L'unica giustificazione che è stata data è che il notaio è un pubblico ufficiale.

Ma che obiezione è questa? Si diventa pubblici ufficiali nel momento in cui si compiono gli atti che la legge prevede in ausilio al giudice. L'avvocato è un pubblico ufficiale nel momento in cui svolge le funzioni di giudice, altrimenti è un avvocato. È mai possibile che per una funzione di questo tipo gli avvocati e i commercialisti, i quali svolgono regolarmente la funzione di curatore nei fallimenti (gli avvocati addirittura quella di giudice), non siano idonei, perchè non sono pubblici ufficiali, a svolgere questa funzione nelle esecuzioni immobiliari? Questo mi pare assolutamente strano e stravagante.

Ma c'è di più. Poichè, come ricordava prima il collega, in Italia ci sono 4.000 notai e – se non sbaglio – circa 60.000 avvocati e altrettanti commercialisti, sul piano pratico andrà a finire che, dal momento che in una città il numero dei notai è estremamente limitato, nessuno di loro sarà disponibile a svolgere questo lavoro (perchè non è obbligatorio, non li si può costringere a farlo). Quindi, le cose continueranno come vanno oggi, quando ci sono a disposizione avvocati e commercialisti che già svolgono un enorme compito nell'aiuto dell'amministrazione della giustizia e che invece vengono inopinatamente lasciati da parte.

Il mio discorso non è a favore di questa o di quella categoria, è a favore del funzionamento di questa benedetta giustizia. Se noi limitiamo soltanto ai notai lo svolgimento di questo incarico, il problema si ripresenterà a breve.

Infine – e ritengo di essere rimasto nei limiti della brevità – ricordo che ho presentato un emendamento sulla figura del curatore dell'esecuzione; se per tale figura si fossero seguite le orme del curatore al fallimento, avrebbe avuto una funzione, ovviamente sempre sotto l'alta sorveglianza e il controllo del magistrato, che però sarebbe stata un pò più completa ed organica, così come è la funzione del curatore (avrebbe dovuto fare una relazione e così via). Tale emendamento non è stato accolto in Commissione e probabilmente, anzi certamente, non verrà approvato neanche dall'Aula. L'unica raccomandazione che credo di poter fare ai colleghi è di estendere tale incarico oltre che ai notai – per carità non voglio escluderli – anche ai commercialisti e agli avvocati.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Callegaro, anche per la sua concisione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Modalità dell'incanto)

1. L'articolo 581 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Modalità dell'incanto)*. - L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili)

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-bis. - *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)*. - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un

anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 3, viene così sostituito:

Art. 3.

Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-*bis*. – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può sentiti gli interessati, delegare ad un curatore scelto nell'albo dei notai, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il curatore dell'esecuzione opera sotto la direzione del giudice dell'esecuzione e svolge tutti i compiti che le disposizioni sulle esecuzioni immobiliari assegnano al cancelliere ad eccezione delle comunicazioni; amministra i beni pignorati; prende parte alle udienze disposte dal giudice dell'esecuzione.

Il curatore provvede:

- 1) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella tesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 2) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587 e 590;
- 3) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 4) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al curatore delle operazioni di vendita con incanto, il curatore provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal curatore presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il curatore provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nel le quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il curatore ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il curatore predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il curatore provvede alla trasmissione del fascicolo nei casi e per i provvedimenti di cui all'articolo 591. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice».

3.100

CALLEGARO, COSTA, MELONI, TAROLLI

Al comma 1, dopo la parola: «notaio», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «l'avvocato o dottore commercialista».

Conseguentemente agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, dopo la parola: «notaio», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «l'avvocato o dottore commercialista».

Conseguentemente nel titolo dopo la parola: «notai», aggiungere le seguenti: «l'avvocati o dottori commercialisti».

3.1

MACERATINI, CUSIMANO, LISI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO,
BATTAGLIA, CARUSO ANTONINO, MURINEDDU

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLEGARO. Signor Presidente, riallacciandomi a quanto ho appena detto in dichiarazione di voto sull'articolo 1, non illustrerò l'emendamento 3.100. Vorrei invece chiedere (se fosse possibile, se non fosse complesso) votare soltanto la prima parte dell'emendamento – perchè capisco che si determinerebbero problemi insolubili – che riguarda l'estensione dell'incarico agli avvocati ed ai dottori commercialisti.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento si concluderebbe con il primo capoverso.

CALLEGARO. Sì, signor Presidente.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mantengo la promessa prima fatta e non illustro l'emendamento 3.1. Desidero chiedere però che la votazione su di esso avvenga col sistema elettronico, come avevo anticipato nel corso della mia esposizione precedente. A muovere la mia richiesta non è certamente un proposito ostruzionistico perchè, in tal caso, non ne avrei certo fatto anticipazione alla maggioranza. Entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 3 mirano però ad estendere la possibilità di delegare il compimento delle operazioni di vendita con incanto alle categorie degli avvocati e dei dottori commercialisti e riteniamo che su un argomento di questa portata il Senato debba esprimersi con votazione qualificata.

SILQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SILQUINI. Signor Presidente, chiedo che all'emendamento 3.1 sia aggiunta la mia firma e quella dei colleghi Bornacin, Marri, Turini, Demasi e Pellicini.

PRESIDENTE. Le firme verranno aggiunte.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, dopo la rinuncia da parte del senatore Callegaro agli altri capoversi, gli emendamenti diventano identici nel contenuto e si sostanziano nell'ampliamento delle categorie dei professionisti delegabili dal giudice dell'esecuzione. Su entrambi esprimo parere contrario, poichè la delega al compimento delle operazioni di vendita con incanto di cui oggi discutiamo costituisce il naturale ampliamento di previsioni già esistenti nel codice di procedura civile, agli articoli 786 e 788; si tratta di attività analoghe a queste che riguardano lo scioglimento di comunioni ereditarie. In questo caso è stato scelto il notaio, non solo per la sua qualità di pubblico ufficiale e per i sistemi di controllo cui è soggetto nell'ambito della sua professione, che sostanziano quella notarile come categoria di particolare affidamento, ma anche perchè il notaio, per la sua attività professionale, già presiede al trasferimento dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Tutto sommato, quella che gli viene delegata non è che una attività meramente esecutiva nella fase di recupero del credito riconosciuto giudizialmente, che poi alla fine si sostanzia in una fase propedeutica al trasferimento del bene. Vi è una palese analogia con l'attività professionale svolta dal notaio.

Non può essere rinvenuta invece alcuna analogia con la figura del curatore fallimentare, per la maggior latitudine dei poteri e la diversità assoluta delle due procedure: si pensi semplicemente al potere del curatore fal-

limentare di verificare la fondatezza dei crediti di cui viene richiesto l'inserimento nello stato passivo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.100 e 3.1, sostanzialmente di contenuto identico, sebbene l'emendamento avente come primo firmatario il senatore Callegaro prevede il conferimento della delega anche ai ragionieri.

Il Governo, concordando con le motivazioni espresse dal relatore nel giudizio negativo su entrambi gli emendamenti, fa presente che le argomentazioni addotte in alcuni interventi circa l'analogia del notaio con la figura del curatore fallimentare non sono convincenti: l'attività di quest'ultimo e il suo rapporto con il giudice delegato sono infatti del tutto diversi.

Per quanto riguarda l'espropriazione immobiliare, che può essere delegata dal giudice, non deve esserlo necessariamente, si tratta di un'attività tipica che il notaio, sotto determinati aspetti, già svolge in quanto si sostanzia anche nel trasferimento del bene, nella trascrizione del relativo atto, nelle misure ipotecarie e nell'accertamento della situazione immobiliare. Si tratta dunque di un aspetto riguardante non già la qualità di pubblico ufficiale del notaio bensì la tipicità delle attività delegate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, chiedo innanzitutto che la mia firma e quella della senatrice Thaler Ausserhofer siano aggiunte all'emendamento 3.100.

Non mi convince l'argomento che lo scioglimento delle comunioni, a cui il notaio provvede per disposizioni del codice civile, presenti analogie o affinità con l'attività di presiedere all'incanto (in fin dei conti di questo si tratta). La differenza tra i due istituti è molto marcata; se siamo convinti che la liberalizzazione sia la strada giusta da percorrere, penso che l'approvazione di questo emendamento rappresenti un deciso passo.

Mi permetto di rilevare inoltre che i liberi professionisti indicati nell'emendamento sono tutti qualificati per aver superato concorsi di ammissione alla professione di forte impegno e di grande rilievo; per cui mi sembra che non via sia motivo per dubitare delle loro capacità professionali.

Inoltre – e sarebbe stato da menzionare per primo – l'indirizzo verso il quale andiamo, di attribuire funzioni giudiziarie a liberi professionisti, forse non è la direzione più giusta, perchè quest'attività spetterebbe a mio giudizio ai giudici. Se non la vogliamo riservare ai giudici, allora estendiamo il campo a tutti i liberi professionisti che operano in tale set-

tore; se non vogliamo fare questo, aumentiamo il numero dei giudici per raggiungere i livelli europei e per poter amministrare la giustizia con quell'adeguatezza che sarebbe necessaria per far fronte effettivamente alla domanda di giustizia che il paese pone.

Per questi motivi, preannuncio il voto favorevole della *Südtiroler Volkspartei* all'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della volontà di aggiungere la firma sua e della senatrice Thaler Ausserhofer all'emendamento in esame.

CORTELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia e dei senatori Bruni, Fiorillo e Lauria all'emendamento presentato, come primo firmatario, dal senatore Maceratini, se egli acconsente.

PRESIDENTE. Il senatore Maceratini acconsente?

MACERATINI. Sì.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, colleghi, ho aggiunto immediatamente la mia firma all'emendamento del senatore Callegaro, con la convinzione che esso vada nella direzione giusta e soprattutto perchè in Commissione – e anche precedentemente, allorchè lo stesso provvedimento era venuto in Aula – avevo provveduto a presentare emendamenti di orientamento analogo. Come ha ricordato infatti il relatore, la Commissione soltanto con una risicata maggioranza ha ritenuto di non accedere all'istituzione della figura del curatore dell'esecuzione, figura che il proponente l'emendamento 3.100 e il sottoscritto ritenevano di poter individuare anche in altre categorie professionali che sono in grado di svolgere tale compito.

Io sono complessivamente contrario a tutto il provvedimento – mi riservo di approfondirne i motivi in sede di dichiarazione di voto – perchè ritengo che con questa legge, peraltro assolutamente inutile dal mio punto di vista, si dia luogo a situazioni di assoluta disparità in tutti i sensi. Intanto si prevede la discrezionalità da parte del giudice nel concedere la delega in un caso piuttosto che in un altro; non si capisce in base a quali criteri questo esercizio possa essere attuato, se non previa audizione delle parti, che però tale rimane (semplice audizione e non condizionante). Non si capisce inoltre quali procedure possono essere delegate ai notai; ab-

biamo il timore che saranno quelle più redditizie, quelle di maggior spessore e valore complessivo, non certamente quelle che si continueranno a lasciar marcire nelle cancellerie. Questa è l'impostazione.

L'altra disparità abbastanza grossa – è per questo che abbiamo presentato l'emendamento – deriva dalla previsione che solo alcune categorie professionali possono svolgere questa attività, e non altre, come gli avvocati e i commercialisti. Mi sembra una palese ingiustizia che contraddice con la facoltà che queste categorie hanno di svolgere compiti ausiliari del giudice nel settore dei fallimenti e nei settori civile e penale. Non si sa per quale motivo e per quale finalità vengono totalmente estromesse in questo caso.

Credo quindi che il provvedimento, se verrà approvato senza questo correttivo, creerà solo disordine e confusione nell'opinione pubblica. Non si saprà più se per seguire una procedura esecutiva si dovrà andare nello studio del notaio (immaginate voi i professionisti che vanno esclusivamente nello studio del notaio) o se presso il giudice o il cancelliere del tribunale. Si creano situazioni davvero incredibili e insostenibili.

Questo emendamento certamente non corregge tutta l'impostazione, però in qualche modo ridimensiona la possibilità che solo a una categoria di professionisti venga trasferito un compito come questo che la legge vuole trasferire.

Il mio voto è favorevole all'emendamento 3.100, al quale ho aggiunto la mia firma. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Pinggera*).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, non posso negare che alcune delle osservazioni fatte dai colleghi abbiano un fondamento, soprattutto in ordine alla massa delle procedure in corso, alla possibilità di smaltimento dell'arretrato, alla possibilità che questo nuovo meccanismo possa finalmente dare una svolta a tutto il sistema delle espropriazioni.

Proprio questa mattina, casualmente, un conoscente mi ha comunicato che a Roma, nell'ambito di una procedura esecutiva, a causa di un'asta fissata per il mese scorso andata deserta, è stata fissata l'asta successiva nella primavera dell'anno 2000.

Credo siano situazioni intollerabili che incidono pesantemente sugli equilibri economici di tutto il nostro sistema, in particolare quello bancario.

Il punto, come ho cercato di far presente nell'intervento in sede di discussione generale, è soprattutto quello di combinare questa nuova disciplina con l'impianto complessivo dell'intero ordinamento civilistico e del sistema giudiziario in genere.

Ho sentito contestare che la scriminante tra il notaio cui viene affidato l'incarico dell'espropriazione e gli altri professionisti indicati negli

emendamenti, cioè quella della qualità di pubblico ufficiale, sia una discriminante sufficiente. Ho sentito equiparare il professionista delegato al curatore di fallimento.

Mi si consentano due brevissime osservazioni sul primo e sul secondo punto. In questo caso vi è una delega da parte del giudice, cioè il giudice attribuisce ad altri dei poteri propri; non si tratta di poteri che appartengono ad altri, come avviene per le curatele fallimentari, dove i poteri dei giudici sono ben distinti da quelli del curatore, che è amministratore di un patrimonio e può compiere atti che il giudice non può fare, anche se quest'ultimo può controllarlo, autorizzarlo e verificarne l'operato. In questo caso si tratta di trasferire ad un terzo dei poteri propri del giudice. Nel nostro sistema giuridico attualmente l'unico professionista che ha questa potestà riconosciuta dall'ordinamento del 1913, che quindi ha oltre 85 anni di storia, è il notaio.

Ove ci fosse un ripensamento generale sull'intero impianto normativo, credo non vi sarebbero opposizioni da parte di corporazioni o di *lobby*; probabilmente, è augurabile che questo sistema procedurale venga rivisto *ab imis*.

Allo stato attuale delle cose, però, credo non vi sia altra scelta; si tratta dunque di una decisione obbligata – obbligata chiaramente dal punto di vista giuridico, non politico – e dobbiamo tutti augurarci che si riveli anche una scelta efficiente ed efficace. Il prossimo futuro ce ne darà la prova e auguriamoci che il Parlamento non debba ripensare, ma in questo caso in un'ottica più ampia, l'intero sistema delle espropriazioni forzate immobiliari, rivedendo innanzitutto le funzioni giurisdizionali attribuite ai magistrati. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano all'emendamento 3.100, che estende la possibilità di intervenire nelle procedure esecutive, in quanto delegati dal giudice, non soltanto ai notai ma anche agli avvocati e ai dottori commercialisti.

La ragione di questa nostra presa di posizione è costituita dal fatto che gli avvocati e i dottori commercialisti già vengono investiti di funzioni molte delicate; si pensi, ad esempio, alle curatele fallimentari.

Per questo motivo, annuncio – come dicevo – il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale*).

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, ho chiesto la parola soltanto per avanzare una richiesta di ordine procedurale perchè ovviamente mi riconosco in pieno in quanto ha già dichiarato in Aula il collega Caruso Antonino, che rappresenta la posizione del Gruppo di Alleanza Nazionale. Tuttavia, mi rendo conto che tra l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Callegaro, e l'emendamento 3.1, di cui sono primo firmatario, c'è una sostanziale identità, tanto è vero che se venisse bocciato l'emendamento Callegaro non potremmo contestare la dichiarazione di preclusione relativamente al secondo emendamento.

Proprio per questi motivi, mi permetto di chiedere l'unificazione dei due emendamenti, nel senso di apporre le firme in calce all'emendamento 3.1 all'emendamento 3.100, unificando un concetto che è unitario e che rappresenta una scelta diversa rispetto a quella, pur legittima, operata dalla Commissione nel redigere l'articolo 3.

È questa la richiesta che avanzo per la chiarezza e la speditezza dei nostri lavori.

PRESIDENTE. In sostanza, viene avanzata la richiesta di integrare le firme sull'emendamento 3.100a.

Quindi, se il senatore Callegaro non fa obiezioni, le firme dei senatori Maceratini ed altri, sottostanti all'emendamento 3.1, si intendono trasferite sull'emendamento 3.100.

Si intende inoltre che l'emendamento 3.1 è ritirato (perchè di per sé la reiezione o l'approvazione dell'emendamento 3.100 non sarebbe preclusiva sull'emendamento 3.1) e che la richiesta di votazione elettronica sull'emendamento 3.1 è trasferita sull'emendamento 3.100.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, ritengo che il testo approvato dalla Commissione vada mantenuto anche sul punto specifico cui si riferisce l'emendamento 3.100 in discussione. Al riguardo, vorrei precisare che qui non è in gioco una scelta tra professioni diverse, su quale di esse sia più degna dell'altra di ricevere una delega dal giudice; il problema è di valutare se le funzioni che vengono delegate dal giudice in materia di espropriazioni forzate immobiliari rientrino nella tipicità dell'una o dell'altra professione.

La ragione della scelta del notaio quale delegato dal giudice, a mio parere, ha fondamentalmente questo significato: il notaio, per la sua professione, presiede al trasferimento dei beni, garantisce che quest'ultimo avvenga con l'osservanza di tutte le formalità necessarie, esegue una serie di incombenze relative al trasferimento dei beni che sono tipiche della sua professione.

Ecco perchè in una procedura finalizzata al trasferimento dei beni si può prevedere che il giudice deleghi a questo professionista quelle funzioni che oggi il codice di procedura civile assegna al giudice stesso.

È stato fatto un riferimento al ruolo di curatore fallimentare, ma si tratta di qualcosa di diverso – lo ha spiegato il collega Pastore e mi associo alle sue parole –; infatti, proprio quello del curatore fallimentare è un ruolo di gestione, di amministrazione e non è tipico del giudice, mentre invece è tipico o perlomeno può rientrare tipicamente nelle funzioni sia del dottore commercialista sia dell'avvocato, tanto è vero che, salvo errore, il notaio non può svolgere le funzioni di curatore fallimentare che svolge invece l'avvocato o il dottore commercialista. Si tratta, quindi, di ruoli diversi ed è questa la ragione, che non è una ragione di discriminazione nei confronti di altre professioni, che ha spinto ad operare tale scelta. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Collegli, cerchiamo di permettere al senatore Russo di parlare in modo che tutti possiamo ascoltarlo. Vedo crocicchi da ogni parte e tutti conversano fra di loro.

RUSSO. D'altra parte credo che la funzione dell'avvocato, funzione altissima nell'esercizio della giurisdizione, si caratterizzi proprio per questo, per essere cioè diversa da quella del giudice. Ritengo quindi impropria questa delega di funzioni tipicamente giurisdizionali all'avvocato nell'ambito di una particolare procedura.

Comunque, la ragione – che a me sembra fondamentale – di questa scelta è che si tratta di delegare funzioni che, a nostro avviso, rientrano tipicamente nell'esercizio della professione del notaio e non in quella del dottore commercialista o dell'avvocato.

È questa la ragione per cui il nostro voto, conformemente al parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, sarà in senso contrario all'emendamento 3.100, così come proposto.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, chiedo al senatore Callegaro l'onore di apporre la mia firma e quella del senatore Peruzzotti – se, dopo tutte quelle già apposte, c'è ancora spazio sufficiente – in calce all'emendamento 3.100.

Vorrei esprimere il mio apprezzamento per tale proposta modificativa. Se lo spirito del provvedimento è quello di alleggerire il sistema giustizia – sappiamo infatti che nell'ambito delle espropriazioni forzate immobiliari siamo ormai allo sfacelo totale a causa dei tempi di percorrenza dell'*iter* – dobbiamo assumere in questo contesto anche le diverse figure del notaio, del commercialista, del ragioniere e – introduco una figura ulteriore – anche del geometra che ha le mani in pasta soprattutto nell'ambito immobiliare.

Signor Presidente, in un mondo in cui la figura del notaio sta scomparendo, perchè tale figura professionale appartiene a ordinamenti ormai

limitati – mi sembra che essa sia prevista oltre che nel nostro ordinamento, in quello spagnolo, in quello messicano, in quello argentino e in pochi altri ordinamenti positivi –, equiparare al notaio la figura dell'avvocato, del ragioniere e del dottore commercialista significa colpire il punto fondamentale della legge. Se deleghiamo queste funzioni a questi soggetti ad opera del magistrato – perchè è sempre quest'ultimo a dirigere la questione delegando un suo compito alle figure suddette –, ciò significa osservare in pieno lo spirito del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Questo perchè? Innanzitutto, dobbiamo dire che se lasciamo solo ai notai questo compito, noi li oberiamo di ulteriori compiti, mentre sappiamo benissimo che tutti i notai in Italia sono già oberati di impegni.

In secondo luogo, viene attribuita ad avvocati, che hanno competenza in materia, che sono profondi conoscitori della materia e che possono svolgerla con altrettanta dignità e decoro, la funzione delegata sempre – lo ribadisco ancora una volta – dal magistrato.

Ricordo, infine, che queste persone sono soggette all'osservanza delle leggi perchè sono tutti componenti di singoli Ordini, i quali sono delegati a mantenere il decoro, la funzione, la disciplina e l'osservanza delle leggi dei propri iscritti. Ritengo perciò che l'emendamento 3.100, proposto dal senatore Callegaro, vada approvato perchè in linea con lo spirito del provvedimento, con la dignità di queste categorie e con la loro equiparazione alla funzione del notaio.

Tutte le osservazioni in senso contrario esposte in quest' Aula sono di carattere formale e credo non meritino accoglimento. Signor Presidente, convintamente appongo la mia firma all'emendamento del senatore Callegaro. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli per il suo Gruppo si è già espresso il senatore Cortelloni.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento in esame. Il senatore Cortelloni ha aggiunto la propria firma ma non ha motivato il voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatrice Fumagalli Carulli.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti all'emendamento 3.100 del senatore Callegaro.

A noi sembra che anche gli avvocati e i commercialisti abbiano un'adeguata professionalità per svolgere le funzioni delegate dal magistrato per l'attività di esecuzione forzata immobiliare.

Lo stesso non può dirsi – e voglio qui rispondere ad un’osservazione avanzata poco fa dal collega della Lega Nord – per quanto riguarda i geometri, ma mi sembra che l’emendamento 3.100 in questione non deleghi questa attività alla categoria dei geometri, che pure ha dei meriti in altri settori, ma non mi pare possa avere quella professionalità strettamente legata alla conoscenza e all’interpretazione delle leggi che invece commercialisti e avvocati hanno al pari dei notai. *(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Misto).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 3.100, risultante dal solo primo capoverso, fino alle parole «e seguenti».

Ricordo che è stata avanzata una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, meditante procedimento elettronico, dal senatore Caruso Antonino.

Invito i senatori segretari a constatare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.100, presentato dal senatore Callegaro e da altri senatori, nel nuovo testo limitato al primo capoverso, come indicato dallo stesso primo firmatario.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	157
Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	49
Contrari	88
Astenuti	17

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 1800, 320, 401 e 840**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

*(Delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto di beni mobili registrati)*

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 534-bis. – *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)*. – Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può sentire gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

*(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita
con incanto di beni immobili)*

1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-ter. - *(Ricorso al giudice dell'esecuzione)*. – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati)

1. Dopo l'articolo 534-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 534-ter. - *(Ricorso al giudice dell'esecuzione)*. – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione)

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-bis. - *(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)*. – Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione)

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-bis. - *(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)*. – Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni immobili)

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-ter. - *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)*. – Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati)

1. Dopo l'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-ter. - *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)*. – Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter

sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Distribuzione degli incarichi)

1. Dopo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-quater. - *(Distribuzione degli incarichi)*. – Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo è premesso il seguente:

«Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Conversione del pignoramento)

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 495. - *(Conversione del pignoramento)*. – In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Poichè i senatori che avevano chiesto di intervenire per dichiarazione di voto finale vi hanno rinunciato, do la parola al relatore che intende avanzare una proposta di coordinamento.

CENTARO, *relatore*. Sì, signor Presidente, formalizzo la seguente proposta di coordinamento n. 1:

All'articolo 13, secondo capoverso, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dedotti i versamenti effettuati» aggiungere le altre: «, di cui deve essere data prova documentale».

Si tratta, per certi versi, di una superfetazione giuridica perchè è evidente che il versamento effettuato non può che essere provato documentalmente; tuttavia, si ritiene utile l'inserimento di questa specificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, testè presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1800 nel suo complesso il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai».

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 320, 401 e 840.

Discussione del disegno di legge:

(211) SALVATO e altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abolizione della pena dell'ergastolo», d'iniziativa della senatrice Salvato e dei senatori Caponi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Carcarino, Cò, Crippa, Marino, Manzi e Russo Spena.

Il relatore, senatore Senese, intende integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita?

SENESE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge propone la sostituzione della pena dell'ergastolo con una pena speciale che viene definita «reclusione speciale» e che va da trenta a trentadue anni.

È una pena di specie diversa rispetto alle pene esistenti nel codice penale e da questo previste e comporta, in questa sua specialità la conseguenza che tutte le disposizioni attualmente dettate con riferimento all'ergastolo continuano a rimanere applicabili ma, ove il disegno di legge al nostro esame venisse accolto, i reati che ora sono puniti con l'ergastolo verrebbero puniti con la pena della reclusione speciale da trenta a trentadue anni. Quindi una serie di conseguenze afflittive *latu sensu* connesse alla pena dell'ergastolo continuano a sussistere, così come permangono

una serie di misure di difesa sociale che ne fanno da corollario obbligato. Ciò che si cancella è la presenza nel nostro ordinamento della previsione di una reclusione perpetua, cioè il tratto di radicalità, perpetuità ed eliminazione sociale definitiva che la pena dell'ergastolo presenta nella sua struttura e nei suoi connotati.

Il disegno di legge n. 211, pervenendo a tale risultato, tocca le coscienze e investe nel profondo atteggiamenti radicati ed opzioni etiche, mettendo in gioco il valore della persona e la relazione dell'uomo con lo Stato.

Circa 20 anni fa, il Tribunale costituzionale tedesco, che ebbe ad occuparsi della compatibilità della pena dell'ergastolo con i diritti fondamentali consacrati dalla Costituzione di quella Repubblica, ebbe a scrivere: «Sarebbe incompatibile con la dignità umana che lo Stato pretendesse di spogliare coattivamente l'uomo della sua libertà per sempre, senza lasciargli la *chance* di poter tornare a partecipare alla vita sociale». Dopo tale affermazione, il Tribunale costituzionale tedesco salvava tuttavia la pena dell'ergastolo a condizione che nell'ordinamento fosse prevista una gamma di possibilità di recupero della libertà; come è ovviamente avvenuto.

Proprio i ricordati caratteri dell'ergastolo determinano una forte carica di emotività che sempre insorge, anche sotto l'apparenza di una qual certa disattenzione, quando si tratta di questo tema, come puntualmente avviene ogni qualvolta ci troviamo in presenza di scelte tragiche, tra le quali rientra la decisione di mantenere o abolire l'ergastolo. L'auspicio con il quale è possibile iniziare la discussione è che la stessa, nella ricerca della soluzione della questione, sia liberata da tale eccedenza di emotività.

Chi sostiene il mantenimento dell'ergastolo non è sempre un rozzo repressore: consapevolmente o meno si ispira alle teorie retributive della pena che hanno forti motivazioni etiche, che molti di noi non condividono affatto ma che restano pur sempre connotate da questo tratto di eticità. Talora, o anche spesso, chi sostiene il mantenimento dell'ergastolo si dà anche carico di un bisogno di tutela che avverte nella società, al quale intende dare una risposta anche soltanto psicologica o simbolica. Così chi per altro verso propugna l'abolizione dell'ergastolo non è un'anima bella che si chiude in un narcisistico appagamento di un astratto ideale, dimentico delle sofferenze che il crimine arreca ed indifferente alle vittime e al reale bisogno di sicurezza del quale occorre farsi carico.

È possibile sottrarsi a queste contrapposizioni manichee attraverso uno sforzo di razionalità? Mi rendo conto che non è semplice e che occorre in primo luogo trovare il bandolo di questa non facile razionalità. Il filo di tale bandolo può forse fornirlo soltanto una considerazione storica del dibattito che si è svolto nel nostro paese e nelle maggiori democrazie europee intorno alla materia e degli esiti a cui tale discussione è approdata. Può aiutare inoltre una considerazione empirica sull'efficacia della massima pena rispetto al fini di tutela che le si assegnano.

Nel nostro paese, la lacerazione sul punto interviene già negli anni Cinquanta e conduce, alla fine di un lungo dibattito, ad una pronuncia della Corte costituzionale del 1974: una pronuncia che fa salva la pena dell'ergastolo ma solo tanto quanto essa è stata intaccata nel suo carattere di irredimibile perpetuità dall'introduzione della liberazione condizionale anche per i condannati all'ergastolo.

Contemporaneamente a tale pronuncia si sviluppa una serie di progetti di riforma che in alcuni casi giungono anche ad essere approvati dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento. Ma su questa lacerazione e su questo travaglio intervengono con effetti devastanti, agli inizi degli anni ottanta e già prima, alla fine degli anni settanta, il terrorismo politico prima e lo stragismo mafioso poi. Agli inizi degli anni ottanta, in particolare, in una situazione difficilissima per la comunità nazionale, il travaglio della coscienza nazionale su questo nodo è precipitato in una polarizzazione apparentemente inconciliabile, espressasi in due iniziative di rottura: da una parte, la raccolta di firme organizzata dal Movimento sociale italiano per la dichiarazione di guerra interna e l'applicazione della legge penale militare di guerra (che, secondo l'impostazione dei proponenti, avrebbe consentito il ricorso alla pena di morte); dall'altra, il *referendum* popolare promosso dai radicali per l'abolizione della pena dell'ergastolo. Da un lato, l'impazienza riformatrice che tentava di tagliare il nodo gordiano di una maturazione, che le vicende della criminalità politica e mafiosa sembravano bloccare o neutralizzare, attraverso la spada dell'appello diretto al popolo; dall'altro, la sollecitazione del bisogno di sicurezza, sempre latente nel popolo e in quel caso esaltato dai terribili eventi che insanguinavano l'Italia. Una sollecitazione, questa, volta a riportare indietro l'assetto delle massime pene rimettendo in questione il passo esplicitamente compiuto dalla Costituzione.

Quest'ultimo tentativo non riuscì e la maggioranza delle forze politiche trovò la forza per reagire, senza aggiramenti costituzionali, all'emergenza criminale e non solo terroristica; ma il paese venne chiamato a pronunciarsi comunque sull'abolizione della pena dell'ergastolo e reagì com'era facile attendersi, e tutto sommato con saggezza tenuto conto di questa divaricazione, con un voto largamente favorevole al mantenimento della pena massima. I tre quarti dei votanti, infatti, risposero negativamente al quesito se intendessero abrogare la pena perpetua.

È qui interviene il punto interessante che sottopongo alla considerazione dei colleghi: questo pronunciamento così massiccio non ebbe l'effetto di spegnere l'inquietudine che al fondo della coscienza del paese si era annidata circa la compatibilità dell'ergastolo con le acquisizioni di civiltà faticosamente e magari anche contraddittoriamente frattanto maturate; non chiuse il capitolo. Già la Corte costituzionale, con sentenza del settembre 1983, provvedeva a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario relativo alla liberazione anticipata, nella parte in cui escludeva che l'abbuono di pena ivi previsto per i condannati che avessero dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione (all'epoca si trattava di venti giorni per ogni semestre di pena

detentiva scontata) si applicasse anche al condannato all'ergastolo, sia pure ai limitati effetti dell'ammissione di questi al beneficio della liberazione condizionale (considerando gli abbuoni come pena scontata ai fini della maturazione del periodo minimo richiesto dalla legge perchè anche l'ergastolano potesse fruire del beneficio).

La finalità rieducativa della pena, che deve segnare ogni pena, anche quella massima – così argomentava la Corte –, è alla base dell'istituto della liberazione anticipata, sì che non appare conforme al precetto costituzionale escludere da tale istituto, nei limiti in cui esso risulta comunque applicabile, la pena dell'ergastolo.

Appena qualche anno più tardi la legge 10 ottobre 1986, n. 663, ampliava il beneficio della liberazione anticipata, ormai applicabile anche all'ergastolo, nel senso di elevare a 45 giorni per semestre l'abbuono applicabile in caso di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; ammetteva lo stesso condannato all'ergastolo al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena; modificava l'articolo 176 del codice penale abbassando a ventisei anni la pena che l'ergastolano deve aver scontato per essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale. Per effetto dell'insieme di tali interventi, ormai il condannato all'ergastolo vede concretamente aprirsi la prospettiva di un recupero della libertà dopo un periodo di detenzione addirittura inferiore al massimo del periodo previsto per la reclusione (ventiquattro anni).

Nel 1990 la Corte costituzionale afferma esplicitamente che la finalità rieducativa della pena non può essere oscurata dalle altre finalità alla stessa inerenti (intimidazione, difesa sociale). La prospettiva della cosiddetta polifunzionalità della pena, che era stata utilizzata dalla Corte costituzionale nel 1974 con la sentenza n. 264 tra gli argomenti a sostegno del rigetto della questione di legittimità costituzionale, veniva così definitivamente superata. Nel 1994, infine, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 di quell'anno, dichiara costituzionalmente illegittimi gli articoli del codice penale che consentono l'applicazione dell'ergastolo al minore. La decisione è certo motivata con uno specifico riferimento all'articolo 31 della Costituzione, ma tutto l'insieme della motivazione tradisce il disagio a contemperare la pena massima con l'impianto della Carta costituzionale ed in particolare con la finalità rieducativa della pena che, secondo Costituzione, deve essere ormai un connotato ineliminabile.

Il processo di svuotamento della pena dell'ergastolo avviato negli anni settanta riprende in tal modo forza, superando la battuta d'arresto del voto popolare del 1981. L'ergastolo resta nell'ordinamento ormai solo quasi come un *nudum nomen*; si giustifica tanto quanto risulta abolito nei fatti; in tanto è costituzionale, in quanto è in buona misura escluso dal sistema della legalità. Si mantiene solo come una forma dissolta.

Emerge così sempre più forte un nesso problematico e di contraddizione tra pena perpetua e diritti fondamentali. Questo nesso si esprime in alcuni paesi, come l'Italia, la Germania, ma anche la Francia, in una sorta di coscienza dilacerata, emblematicamente rappresentata – appunto – da questa affermazione: la massima pena resta come un labello; resta iscritta

nella tavola delle pene, ma non si applica mai o quasi mai e comunque nella sua concreta applicazione consente una serie di misure che ne eliminano questo carattere di perpetuità. Altri ordinamenti, invece, come dello spagnolo e quello portoghese, giovani democrazie, proprio per il loro passato più motivate recidono il nodo.

Vorrei chiedere ai colleghi: questa coscienza lacerata, questo mantenere l'ergastolo proprio perchè in definitiva non si applica nella sua concretezza mai o quasi mai, è un fatto di cui ci si possa disinteressare?

Io credo che questa lacerazione sia tra le cause – non certo la sola – di quel pendolo schizofrenico che impedisce, nella nostra legislazione penale e processuale penale, di mettere radici a nuove idee, a nuove prospettive sulla funzione della pena.

Tra queste nuove idee voglio ricordare la dottrina che comunemente è conosciuta sotto il nome di diritto penale minimo. È una dottrina che ricordo perchè essa è stata accolta, a larghissima maggioranza, da ultimo, nel progetto di riforma della Costituzione varato dalla Commissione bicamerale.

Ma cosa significa diritto penale minimo? A cosa allude questa formula di derivazione filosofico-dottrinale? Allude ad una concezione secondo la quale il ricorso alla sanzione penale deve sempre costituire una *extrama ratio* e, inoltre, nel far ricorso ad essa, bisogna tendere a privilegiare tutti quegli interventi che non incidono, in maniera totale, sulla libertà del soggetto. Riduzione quindi del ricorso allo strumento penale e, nel caso in cui vi si ricorra, privilegiare le sanzioni alternative e tutte quelle forme nuove e diverse rispetto alla privazione pura e semplice della libertà.

Ora, questa nuova idea-forza, che da tempo circola e che è arrivata agli esiti che ricordavo in Bicamerale, si scontra sempre con una sorta di prassi di segno contrario. Ci si proclama, al tempo stesso, sostenitore del diritto penale minimo ma, di fronte ad ogni nuova problematica, non si esita a far ricorso alla sanzione penale e spesso, quando le problematiche che insorgono presentano un carattere di allarme sociale, si fa ricorso o si introducono sanzioni penali pesanti. La nostra storia parlamentare è piena di questi passaggi, di questi momenti di contraddizione forte.

Vi è quindi un consenso sulla riduzione del diritto penale e, al tempo stesso, una contraddizione nella prassi. Lo credo che il mantenimento della pena dell'ergastolo nel sistema delle pene sia tra le ragioni di questa contraddizione perchè l'ergastolo rimanda ad un'idea-forza vecchia, antica, collaudata, rispettabile se vogliamo nella sua cupa drammaticità e il diritto penale minimo è invece espressione di un'idea-forza nuova, anti-tetica a questa.

L'ergastolo, pur svincolato da connotati di perpetuità pratica, assolve, nel nostro sistema penale, una funzione simbolica e sistemica insieme. E insisto su questa funzione sistemica perchè l'ergastolo oggi indica il grado massimo del giudizio di disvalore che la collettività connette a determinate condotte e quindi di per sè determina la scala delle sanzioni penali. Il sistema penale infatti è organizzato secondo una scala e, se alla som-

mità di essa vi è – sia pure in astratto – la detenzione perpetua, le altre pene, via via, debbono tener conto di questa situazione, pena la sfasatura dello stesso sistema giacchè non possono, le pene che seguono l'ergastolo, distanziarsi troppo da esso, anche perchè l'ergastolo riposa, in fondo, sull'idea – magari inconsapevole – che la sanzione penale vale a ristabilire l'ordine. E allora l'intero sistema delle sanzioni penali si presenta come un insieme ordinato che in qualche modo determina la necessità di commisurare alla punta del sistema tutte le altre sanzioni.

Credo che l'idea del diritto penale minimo abbia antiche e forti ascendenze. Ne voglio ricordare una che è racchiusa nell'allocuzione che un vecchio magistrato francese, molti decenni fa, rivolse ad una promozione di giovani magistrati dicendo: «Siete stati investiti di un potere mediocre, quello di mandare in galera i vostri simili. Evitate di abusare di questo potere, non crediate di poter vincere l'idea della delinquenza con una repressione spietata, quasi novelli san Giorgio; non contate la galera in anni nè in mesi, ma in minuti e in secondi, come se la doveste subire voi stessi». In questo appello accorato, che invitava a misurare la galera in minuti e in secondi credo che si trovi l'origine della dottrina del diritto penale minimo. Si può contare la galera secondo questo metronomo quando è previsto che essa sia, nel massimo delle violazioni, perpetua? Credo che in tal modo noi non riusciamo a liberare le energie e le forze proprie del diritto penale minimo.

Tutto questo per dirvi qual è il punto cui è arrivata l'evoluzione del dibattito e come noi oggi possiamo guardare in qualche modo, forse con una maggiore fiducia, la prospettiva di un suo superamento, una prospettiva che mi sembra sia anche incoraggiata dal mutamento che, riguardo le pene massime, si è verificato in una parte consistente delle forze politiche. Il Gruppo di Alleanza Nazionale che, sia pure attraverso mediazioni ed evoluzioni, tuttavia ha tra le proprie ascendenze il Movimento Sociale Italiano, ha votato all'unanimità l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra, quella pena di morte che, nel 1981, il lontano e mediato progenitore invocava in contrapposizione a chi invocava l'abolizione dell'ergastolo.

Rileviamo quindi una maturazione delle coscienze, un avvicinamento sempre maggiore al nucleo dei diritti fondamentali che sono implicati dall'esercizio della potestà di punire. Ritengo che questo possa servirci per illuminare il percorso.

Quanto all'osservazione empirica, vorrei esprimere alcune considerazioni. Una indagine che abbiamo richiesto al Ministero di grazia e giustizia, allorchè cominciammo a discutere di questa materia in Commissione, rivela che, delle varie centinaia di condannati all'ergastolo degli ultimi decenni, nel 1996 si trovavano a scontare la pena da un periodo superiore a trent'anni (tale quindi da comportare la liberazione con l'approvazione di questo disegno di legge) soltanto tre soggetti: e si trattava di soggetti assolutamente sconosciuti; nessuno di essi evocava il pericolo pubblico per eccellenza, nessuno di essi evocava quelle immagini alle quali di solito si

pensa quando si propone o si dibatte la fissazione di un tetto alla pena detentiva.

Quali sono allora le funzioni che ancora oggi restano affidate a questa pena? Sono l'intimidazione, l'irrecuperabilità e la sicurezza.

Per quanto riguarda l'intimidazione, ritengo che non occorra spendere molte parole per dire che da sempre le pene molto alte non funzionano come fattore di intimidazione. L'irrecuperabilità, invece, è un dato che in qualche modo va verificato in concreto; potreste obiettare che per verificare questo dato esiste l'istituto della liberazione condizionale, senonchè osservo che l'istituto della liberazione condizionale non è fondato su un accertamento positivo della irrecuperabilità; è fondato invece sulla prova concreta che il soggetto sia stato pienamente recuperato, ma contiene un margine di discrezionalità, di incertezza, di insicurezza. Accertare la irrecuperabilità è possibile, perchè oggi, in base al nostro codice penale, la condanna a una pena di reclusione superiore a 10 anni comporta sempre l'applicazione di una misura di sicurezza, che si comincia a scontare solo una volta finita la pena; e naturalmente, prima dell'inizio dell'esecuzione della misura di sicurezza è richiesto un giudizio attivo, positivo sulla pericolosità del soggetto.

Ebbene credo – e annuncio un emendamento che intendo presentare – che dovremmo aggiungere in quella norma la previsione che questa misura di sicurezza obbligatoria consegue anche alla pena della reclusione speciale. Dovremmo aggiungere tale previsione perchè altrimenti creeremmo una discrepanza del tutto ingiustificata: misura di sicurezza obbligatoria per condanna a più di dieci anni di reclusione; nessuna misura di sicurezza per la reclusione speciale. Ma una volta che noi abbiamo aggiunto questa previsione, abbiamo anche la risposta a chi dice: rischiamo, dopo 30 o 32 anni di rimettere in circolazione un soggetto pericoloso.

Per quanto riguarda l'allarme sociale, esso certo è giustificato, ma noi sappiamo che ad esso si risponde con la certezza delle pene e, per quanto ci concerne, con un impegno per la riforma della giustizia, impegno che consenta di accertare rapidamente i reati, di infliggere le pene con relativa rapidità, e comunque a non grande distanza di tempo dal fatto reato, che consenta la scoperta dei colpevoli, l'efficacia dell'investigazione, la prontezza della repressione.

Qualcuno potrà sostenere – e forse lo ascolteremo – che sarebbe stato meglio discutere questo disegno di legge al termine di un percorso che avesse restituito questa certezza e questa efficienza. Ma devo dire che non ritengo sia una ragione sufficiente il fatto che siamo ancora faticosamente impegnati in questo percorso, senza essere ancora pervenuti a risultati, per mantenere una pena perpetua iniqua.

Vorrei provare a rovesciare questo ragionamento, a dire che, proprio partendo da questo, il Parlamento può suggellare un impegno comune per giungere a questo risultato. Ecco, se si tiene presente questo ammonimento anche alcune delle obiezioni che il disegno di legge può suscitare escono ridimensionate.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue SENESE, relatore). È vero che vi sono delitti meno gravi che per effetto di una aggravante possono essere puniti con pene di reclusione di 30 anni e che perciò si determina una apparente ingiustizia punendo con 30 anni di reclusione, sia pure speciale, delitti più gravi. Tuttavia intanto vorrei osservare che la reclusione speciale è solo nel numero di anni uguale alla reclusione, ma presenta un carico di afflittività proprio perchè esclude dal circuito di tutti i benefici, che è molto maggiore dei 30 anni di reclusione normale.

D'altra parte, il regime dei benefici che accompagnano l'esecuzione è connotato della pena come del resto ha dovuto riconoscere la Corte costituzionale quando ha salvato la pena dell'ergastolo proprio per la possibilità che questa si aprisse ai benefici.

Vi è poi il problema del concorso di delitti, ciascuno dei quali puniti con la reclusione speciale. Si dice che in questo caso noi non avremmo, nel momento del cumulo e dell'applicazione di una pena unica, un deterrente sufficiente. Ma 32 anni con l'isolamento per i primi tempi, così come previsto nel disegno di legge, mi pare consentano di offrire una risposta assai severa e rigorosa in questi casi.

Certo, si può tentare di ovviare a questi inconvenienti elevando il massimo della reclusione speciale. Questa è una strada che si era tentata in Commissione; in quella sede era stato proposto un ventaglio da 30 a 35 anni. La Commissione ha ritenuto che 35 anni fossero troppi ma ovviamente l'Assemblea potrà valutare qual è la strada percorribile in questa materia.

Ciò che a me pare importante, però, è che questa discussione mobiliti le energie e le inquietudini di ciascuno, che quindi non registri delle posizioni pre-date e predefinite, ma si misuri con tutti gli aspetti problematici della questione, che non sono certo pochi, e che - mi auguro - approdi, alla fine, ad un esito dal quale credo che il nostro sistema penale non potrebbe che trarre vantaggio. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e del senatore Pellicini. Congratulazioni*).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, sollevo una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento e chiedo che oggi non si discuta del disegno di legge in esame.

Vorrei esprimere due brevi motivazioni della mia richiesta. Innanzi tutto, debbo dare pubblicamente atto al collega e amico Senese, del quale ho letto la relazione e ho sentito le parole oggi in Aula, della grande tensione morale delle sue parole e della profondità del pensiero giuridico. Vorrei però fare presente, signora Presidente, che nel 1980 fu avviata una campagna per raccogliere le firme per l'indizione di un *referendum* popolare che sancisse l'abolizione o meno della pena perpetua. Tale campagna ha visto l'adesione anche di esponenti del mondo cattolico, fino ad allora convinti adesori della teoria retribuzionista, vale a dire della pena come castigo per il male commesso. Nel 1981, tre quarti degli elettori hanno manifestato la volontà di mantenere l'ergastolo nel nostro codice penale.

Faccio altresì presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 264 del 22 novembre 1974, in materia di ergastolo ha fondato la sua decisione su tre paradigmi, su tre concetti. In primo luogo, la Consulta ha sottolineato che la rieducazione del reo non è sempre conseguibile. In secondo luogo, se la pena dell'ergastolo sia consona o meno alle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, ciò deve essere deciso solo ed unicamente dal legislatore ordinario nell'esercizio del suo potere discrezionale, il quale è liberissimo di considerare la massima pena quale mezzo di intimidazione e di isolamento dei criminali più pericolosi. Infine, sempre secondo la motivazione della Corte costituzionale, l'istituto della liberazione condizionale potrà meglio consentire il reinserimento del condannato nel consorzio civile.

Se dunque si tiene mente all'indicazione dell'elettorato, del popolo italiano e all'insegnamento della Corte costituzionale, se si tiene conto che in tema di giustizia oggi navighiamo come la zattera della Medusa, io ritengo che la questione sia da rimettere ancora al popolo, in nome del quale viene emessa ogni sentenza. Solo dopo che il popolo avrà espresso la propria opinione, solo a seguito di un *referendum* popolare, quindi, noi potremo avere l'ardire di interpretare la volontà popolare. Oggi, in questo momento storico, in una situazione caratterizzata da una grande sete di giustizia del popolo italiano, noi non siamo in grado di arrogarci il diritto di interpretare la volontà popolare senza scendere a sentire che cosa vuole il popolo.

Quindi, signora Presidente, io chiedo che prima di decidere in *subiecta materia*, in questo delicato momento storico, sentiamo la voce popolare tramite il *referendum*; altrimenti noi, signori, non saremo in grado di definire questa *vexata quaestio* della pena perpetua.

Chiedo quindi che non si passi all'esame del provvedimento e che la votazione di questa mia richiesta sia preceduta dalla verifica del numero legale. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signora Presidente, colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale era pronto ad affrontare la discussione generale per dichiarare il fermo no alla abolizione della pena dell'ergastolo e riteneva utile seguire il dibattito per ascoltare il parere di tutti i Gruppi, perchè credo che nessuno di essi eviterà di esprimersi in proposito. Peraltro la richiesta fatta del senatore Gasperini a nome della Lega in un certo senso anticipa una nostra decisione, perchè, probabilmente, dopo la discussione generale, avremmo chiesto il non passaggio agli articoli.

Aderisco allora alla richiesta che è stata formulata anche perchè ritengo che il lavoro compiuto in Commissione ci consenta di evitare una notevole perdita di tempo ove si ritenga in quest'Aula, invece, che le volontà possano unirsi ad evitare che questo disegno di legge ritorni in Commissione.

Aderisco dunque alla richiesta e, ove questa non fosse accolta, sono pronto ad anticipare che, dopo la discussione generale, qualora gli interventi che verranno a susseguirsi non mi convinceranno, solleverò la questione sospensiva.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signora Presidente, la mia parte politica è contraria alla richiesta avanzata dal collega Gasperini. Il tema è molto importante; è comprensibile che vi siano posizioni diverse su questo argomento ed è bene che queste posizioni si confrontino, nello spirito che ha illustrato molto bene questa mattina il relatore, e che lo facciano qui in Parlamento, l'organo legittimato dalla nostra Costituzione a fare le leggi, interpretando anche la volontà popolare, e che è sede della sovranità popolare.

Non si pone un problema di *referendum* prima di fare le leggi. La nostra Costituzione prevede il *referendum* abrogativo e, semmai, il ricorso ad esso potrà essere fatto sulla legge approvata. D'altra parte voglio anche ricordare che il ricorso al *referendum* per abrogare la pena dell'ergastolo sarebbe strumento improprio perchè l'abrogazione di tale pena richiede una serie di disposizioni di coordinamento che solo l'opera legislativa può attuare in maniera adeguata.

Per tali motivi voteremo contro la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale.

SENESE, *relatore*. Sono contrario, signora Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Ricordo che per la votazione della questione pregiudiziale era stato richiesto che venisse preventivamente verificata la presenza del numero legale in Aula.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta presentata dal senatore Gasperini risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,45).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Gasperini.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Serena. Ne ha facoltà

SERENA. Signora Presidente, colleghi senatori, dai dati puntualmente forniti dall'Istat e dalle relazioni dei procuratori generali all'apertura di ogni anno giudiziario abbiamo conferma che nel nostro paese sono in continua ascesa omicidi, stupri e truffe, ma a parte questo, quel che maggiormente preoccupa è il costante aumento dei reati impuniti. Lascia sconcertati il fatto che 83 delitti su 100 compiuti in Italia restino di autore ignoto.

Di fronte ad una giustizia che appare al cittadino sempre più ingiusta e sempre più in difficoltà nell'individuare i colpevoli, in controtendenza al comune sentire, nelle Aule parlamentari si parla ora di alleviare le pene (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Scusate colleghi, lasciate che il senatore Serena possa svolgere il suo ragionamento senza essere disturbato.

SERENA. Vale a dire che in un paese in cui almeno la metà dei cittadini chiede l'applicazione della pena di morte per i reati più efferati, la qual cosa poco ci esalta non essendo noi schierati sullo stesso fronte, si risponde a tale richiesta forte proponendo l'attenuazione delle pene o la loro eliminazione, come nel caso, appunto, della proposta ufficiale (perché di fatto non è mai esistito o quanto meno la sua valenza è stata attenuata) di abolizione dell'ergastolo; argomento sul quale – è bene ricordarlo – il popolo italiano si è già pronunciato una prima volta in occasione dei *referendum* del 1981. Così come del resto si è inutilmente pronunciato in occasione dei recenti *referendum* sul soggiorno obbligato, sull'abolizione del Ministero dell'agricoltura, sulla responsabilità civile dei magistrati.

La radiografia dello stato della giustizia mostra evidenti segni di fuga dalla sanzione. I delinquenti pagano in casi molto ristretti e, nei casi in cui pagano, non mancano le critiche e le accuse di cattiveria – termine in voga nel gergo carcerario – agli operatori della giustizia che li hanno fatti rinchiudere. Già i riti speciali introdotti con il nuovo codice di procedura penale, quali il cosiddetto patteggiamento, la sospensione condizionale della pena e i tempi processuali di lunghezza pari alle ere geologiche, vengono in pratica ad assicurare una condanna simbolica o una pena da non scontare o addirittura, nei casi estremi, la inapplicabilità di ogni pena per via della prescrizione.

Ora, sull'onda del «buonismo ulivista», si propone di abolire l'ergastolo, unico blando deterrente nei confronti della delinquenza.

Facile, per i fautori di questa cultura del lassismo, proporre l'introduzione di un tal genere di provvedimenti standosene al sicuro in quartieri ad alta densità di forze di polizia, con il servizio di vigilanza fissa sotto la porta di casa, muovendosi in auto blu e sotto nutrita scorta, continuando a ridurre il numero di operatori nei quartieri e nelle strade in cui vive e opera il comune cittadino. Facile proporre di far uscire i delinquenti dalle carceri quando si sa che tanto si riverseranno sulle strade altrui, aggredendo le mogli e le figlie altrui, perché tanto le proprie potranno continuare a far la spesa, quando la fanno e non mandano la cameriera magari di colore, sotto buona scorta. Un pò meno facile è capire come mai il disegno di legge in discussione sia stato promosso da Rifondazione comunista, un partito comunista evidentemente distante dalle posizioni di altri partiti comunisti al potere in altre parti del mondo, ad esempio in Cina, dove – come è stato ampiamente documentato – si eseguono annualmente migliaia di condanne capitali al termine di processi sommari e sulla base di confessioni estorte sotto tortura.

Da bravi discendenti della doppiezza di Borgia e Machiavelli, da bravi alunni delle macchinazioni vaticane che da duemila anni gestiscono Roma, si impongono ricette dure e pesanti dal punto di vista socio-economico per far entrare l'Italia in Europa, ma non si usa analogo rigore in materia di ordine pubblico. Si vuole entrare in Europa? Ebbene, i nostri vicini francesi, con un rapporto polizia-popolazione pari a 1:200 rispetto al nostro 1:100, hanno una percentuale di delitti irrisolti contro la persona del 22 per cento contro il nostro 56 per cento e in quel paese la pena di

morte è stata abolita pochi anni fa. Noi, con il nostro 56 per cento di delinquenti a spasso e con il restante 44 per cento che, per un verso o per un altro, evita il carcere o ci passa una breve vacanza prima di riprendere le sue normali attività, vogliamo, abolendo l'ergastolo, mandare per le strade altre frotte di malviventi.

Cari colleghi, qui si finge di dimenticare che se esistesse tra i vari parametri di Maastricht un parametro giustizia noi ne saremmo abbondantemente fuori, come bene evidenziano le 55 condanne (l'ultima di qualche giorno fa) inflitteci dall'Unione europea per la lentezza con cui nel nostro paese vengono arrestati i malviventi.

Si afferma, tra le altre cose, di voler abolire l'ergastolo al fine di rieducare e reinserire il reo nella società; ma educare e reinserire come? Con che cosa intendete sostituire l'ergastolo, forse con un programma di rieducazione in cui si cerchi di far capire al mostro di Verona o agli stupratori albanesi di Roma che le ragazze non vanno stuprate e tagliate a pezzettini, ma accarezzate con un fiore?

Qui, cari colleghi, si stanno spargendo fiumi di ipocrisia e di demagogia. Non è onesto ventilare ipotetici risultati a venire, senza eventualmente stanziare i mezzi necessari oppure confidando su mezzi allo stato attuale inesistenti. Non è possibile fingere di ignorare che le cifre della nostra giustizia penale sono da Terzo mondo giudiziario: 4.500.000 procedimenti penali inevasi a fronte di 250.000 condanne.

Che esperienza è stata tratta da un sistema lassista, che ha visto aumentare del 153 per cento in sei anni i beneficiari di misure alternative alla detenzione, con il risultato di far quintuplicare le evasioni dei detenuti in permesso speciale? Nessuna; ma tanto a farne le spese non è chi vive con l'auto blu blindata e sotto scorta, ma il solito comune cittadino che da quello stesso detenuto in permesso viene rapinato, ucciso, stuprato. Manca, in sostanza, a chi vive comodamente sotto scorta e fuori dai problemi del quotidiano, una visione di insieme dei problemi della giustizia, una visione che sia in grado di conferire un tasso di razionalità e – per alcuni versi – di credibilità all'impianto complessivo del nostro sistema penale.

Come può essere razionale e credibile un sistema penale che può condannare ancora all'ergastolo chi mira a far valere il suo diritto all'autodeterminazione e regala invece milioni e scorte a criminali pericolosi che si dichiarano pentiti? È facile pentirsi quando il pentimento non costa, anzi fa guadagnare.

Se si continuerà ad adottare provvedimenti sull'onda di questa cultura perdonista di origine catto-clericale che porta a vedere la norma penale con sospetto, si finirà con l'appoggiare le proposte politiche del parente del pentito Salvatore Morabito che, in Calabria, ha fondato un partito che ha per programma politico l'abolizione degli articoli 41*bis* dell'ordinamento penitenziario e 416*bis* del codice penale. E non avrebbe tutti i torti: se si abolisce l'ergastolo perchè non abolire anche gli articoli che fanno rischiare seriamente di andare in galera e soprattutto di scontare seriamente la pena?

Nella sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario, il procuratore generale Galli Fonseca, prima di dare le cifre dello stato della giustizia in Italia, ha affermato che tornare sulle ragioni dello sconforto che genera tale stato sarebbe un'operazione da fare stancamente. Eppure, è un'operazione che va fatta se si vuole cercare di porre rimedio all'attuale disastrosa situazione che un provvedimento come l'abolizione dell'ergastolo non farà altro che disastare ulteriormente.

Invece l'atteggiamento dell'attuale potere politico è quello tipico dell'elitarismo comunista: continuando ad ignorare le istanze reclamate a gran voce dai cittadini, dimenticando o fingendo di dimenticare il naturale dovere di ogni eletto, si procede a legiferare in un settore così delicato e di pubblico interesse quale quello della giustizia in assenza di qualsiasi considerazione sul degenerare della sicurezza sociale, sulla realtà che ci sta quotidianamente e drammaticamente di fronte. Nessun rispetto, quindi, per il comune cittadino ma neppure nessuna analisi del contesto in cui questi è obbligato a vivere.

La formulazione di nuove norme penali, a nostro avviso, dovrebbe essere la risultanza di approfondite indagini criminologiche, di una serie di ricerche comparatistiche, di un'attenta analisi delle istanze del cittadino, tutte attività indispensabili al processo di produzione legislativa. Invece, si continua a ragionare con il *latinorum* di tipo clerical-marxista, ignorando la cultura della concertazione tra cittadino e governanti che ha portato buoni frutti in altri paesi, certo più civili del nostro.

Cari colleghi, la civiltà non è data dall'abolizione dell'ergastolo o dalle dichiarazioni ipocrite e demagogiche sul recupero dei criminali. Certo questo è un obiettivo mirabile, ma un paese civile ha l'obbligo innanzitutto di tutelare le persone oneste, chi rispetta le leggi, chi non delinque. Tutto ciò va condotto in maniera sensata, senza svuotare le carceri di individui pericolosi, scaricandone i costi sulla società.

Non si può riformare sull'onda della demagogia o di improrogabili necessità, dal momento che le nostre carceri ospitano più del doppio dei reclusi che dovrebbero ospitare. Operazioni simili sono state già promosse e si continuano a promuovere nel campo dell'istruzione - è notizia di questi giorni - ed il risultato è stato che la scuola è diventata solo un parcheggio per i giovani ai quali non si sanno offrire sbocchi occupazionali. Per l'ergastolo si vuole applicare lo stesso principio: il sistema penitenziario italiano viene messo sotto accusa e queste accuse sono mosse non dagli avvocati, non dalle associazioni dei diritti dell'uomo ma proprio dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in modo tale che non ci si può più nascondere dietro ad un dito? Bene, si svuotino le carceri e che i cittadini se la sbrighino da soli. Invece no. Un politico, con i suoi comportamenti, deve rispondere ai suoi elettori dal momento che è stato delegato a rappresentare le loro esigenze ed i loro interessi. In una società ordinata esiste, infatti, una regola di fondo: ai poteri che derivano dal rivestimento di un determinato ruolo corrispondono o almeno dovrebbero corrispondere degli obblighi da rispettare. Ciò vale anche per il potere giudiziario: se qualche magistrato acquisisce meriti nell'esercizio dei poteri

che la legge gli attribuisce, egli non può e non deve dimenticare che proprio il fatto di detenere quei poteri che gli hanno permesso di acquisire quei meriti lo obbliga a comportarsi diversamente da come sarebbe consentito ad un cittadino comune.

Invece, in Italia abbiamo assistito ad una strana evoluzione: una volta si affermava che i magistrati parlano «con» i loro provvedimenti e con le loro indagini, successivamente alcuni magistrati hanno cominciato a parlare «dei» loro provvedimenti e delle loro indagini, ora esprimono il loro pensiero politico sui provvedimenti normativi da assumere o meno, sulle indagini da condurre o meno, sulla opportunità delle riforme costituzionali, basandosi su convinzioni che ritengono di poter desumere dalla loro esperienza giudiziaria. Questo, francamente, sembra eccessivo.

Non si può utilizzare la credibilità acquisita esercitando i poteri ricevuti per svolgere una funzione fondamentale ed imparziale dello Stato, quale quella giudiziaria, per imporre la propria visione politica della società, o meglio, questo non è possibile se si permane all'interno della funzione. A tale funzione, infatti, non si accede per legittimazione politica ricevuta dagli elettori ma esclusivamente in virtù del superamento di un pubblico concorso. Se non si concorda con questa prospettiva allora bene fa la Lega a proporre la magistratura elettiva.

Sembra, quello delle esternazioni dei magistrati, un problema minore ma non lo è. In un intervento pubblicato sul Corriere della Sera di qualche tempo fa, Angelo Panebianco ha accortamente sostenuto che la giustizia penale in Italia non funziona, soprattutto per colpa di magistrati che non si impegnano nella repressione di reati comuni, quali omicidi, rapine o furti, preferendo dedicarsi ad indagini più redditizie dal punto di vista della visibilità.

I magistrati si impegnano molto nell'accertamento di reati come il falso in bilancio, la corruzione, l'abuso in atti d'ufficio, con un atteggiamento che sembra indicare la ricerca spasmodica della notorietà del successo personale. Ma il semplice cittadino vede altri delitti, i delitti di ogni giorno, che rendono invivibili le sue città e pericolosi i suoi piccoli contesti sociali. Se i sostituti procuratori passano gran parte del loro tempo e impegnano le loro energie per il loro personale tornaconto pubblicitario, l'andamento complessivo della giustizia non può non risentirne.

Quando si parla di giustizia si tratta di temi di alto contenuto tecnico, certo. È vero che in materia di giustizia si deve o si dovrebbe aspirare ad una produzione normativa il più possibile oggettiva, tale da ignorare esigenze e interessi, e tesa solo a realizzare, appunto, giustizia. È anche vero che i cittadini di buon senso capiscono che ciò non è facilmente realizzabile, ma gli stessi cittadini non riescono a comprendere perchè la giustizia debba avere disfunzioni anche nelle cose più elementari, quale il rispetto dei termini processuali. Perchè la discrezionalità concessa al magistrato nella scelta dei procedimenti da seguire deve sempre portare a trascurare le cause che coinvolgono il comune cittadino e che per lui possono essere ben più importanti di quelle che possono interessare i *mass media* e tutto il baraccone dello spettacolo che li circonda?

Quando il cittadino comune entra in un supermercato, in banca o in qualunque altro posto dove le sue esigenze temporali sono in concorrenza con altri, ritira un cartellino e attende pazientemente, certo che all'arrivo del suo turno verrà soddisfatto. Perché lo stesso criterio non può essere adottato anche per quanto riguarda i processi?

In campo processuale, invece, il cittadino attende pazientemente il suo turno, ma spesso il suo numero viene chiamato dopo anni o addirittura mai. Se in materia di produzione di giustizia si seguisse il criterio che si segue in altri settori produttivi, gli operatori della giustizia vedrebbero i loro compensi decurtati o perderebbero il posto. I termini processuali vengano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre, eccetto che per le cause urgenti. Ma se un cittadino presenta una denuncia, entra in causa, non ha forse esigenza di veder risolta le sue istanze in materia rapida? Non ha forse diritto ad una giustizia in tempi celeri?

Il Presidente della Repubblica qualche tempo fa ha ribadito l'opinione che la giustizia debba superare l'emergenza per consentire il ritorno alla normalità dei rapporti fra mondo politico e magistratura. È un auspicio invitante, ma a fronte vi è una realtà che va in una direzione diversa e che lascia intendere chiaramente che è ormai tramontata l'epoca del giudiziario come potere debole, con competenze nettamente distinte rispetto agli altri poteri dello Stato.

Se ci si degnasse di leggere con attenzione giornali e riviste di questo periodo, se ne avrebbe la chiara dimostrazione. Il caso Previti – per fare un esempio – ha fatto registrare la condizione di pesante sudditanza della classe politico-parlamentare rispetto alle iniziative della magistratura. I gravi fatti di corruzione della cosiddetta prima Repubblica hanno grandemente diminuiti agli occhi dell'opinione pubblica prestigio e autorità degli esponenti dei partiti politici e dei parlamentari i quali, per timore di impopolarità non hanno osato contrastare, anzi nemmeno discutere le critiche assai aspre che molto apertamente alcuni magistrati, forti del prestigio acquisito grazie alle inchieste di tangentopoli, hanno rivolto al Parlamento.

Mentre un partito della maggioranza ha cercato il favore demagogico cooptando nelle sue fila uno dei principali esponenti di questo settore della magistratura, la Lega Nord è stata l'unica ad opporsi decisamente all'arresto dell'onorevole Previti. Questo perché la Lega è consapevole che la soggezione dell'autorità del Parlamento ad altri organi dello Stato che, come la magistratura, non sono neanche indirettamente rappresentativi, determina una limitazione inammissibile per chi crede nel Governo democratico, libera espressione della sovranità popolare. Nella storia costituzionale di molti Stati sudamericani un simile fenomeno si è spesso verificato per l'azione dei militari.

Per la prima volta in Italia si sta assistendo alla prevalenza dei magistrati sul Parlamento. Forse ciò sta accadendo perché la classe politica ha delegato alla magistratura le battaglie contro il terrorismo, la mafia, la corruzione politica e la magistratura ne ha approfittato, come il fenomeno della gestione dei pentiti ha dimostrato. Gli scontri fra le procure e le imbeccate ai pentiti, le pressioni sui testi ne sono state una conse-

guenza. La levata di scudi contro la deregionalizzazione dei reparti speciali, che sono speciali solo per il tipo di lavoro che svolgono per le procure (come le pressioni dei capitano dei ROS Giraudò sul medico veneziano Carlo Maria Maggi per fargli confessare una verità confezionata su piazza Fontana dimostrano), sta ad indicare che la magistratura non vuole mollare questa sua prevalenza.

Ed ora, con la proposta dell'abolizione dell'ergastolo si vuole delegare al cittadino l'onere di affrontare lo scontro quotidiano con la violenza urbana. Allora, non è colpa dei magistrati se la loro parola risulta più autorevole di quella dei singoli politici e dell'intero Parlamento, perché se questa è la giustizia che si propone al semplice cittadino, vuol dire che il morbo del disinteresse e dell'insincerità sta aggredendo testa e cuore delle istituzioni e non ci si deve sorprendere se il cittadino prima o poi la giustizia se la farà da solo.

I politici in Parlamento producono le leggi e i magistrati nei tribunali applicano le leggi che i parlamentari hanno prodotto: tutto ciò vi sembrerà falsamente banale, ma questa, e solo questa, è la regola che deve essere applicata in tema di legiferazione sulla giustizia. È una regola normale ed è di normalità che in questo momento la nostra giustizia ha enormemente bisogno. Quello che sta accadendo attualmente nel nostro paese nel campo della giustizia non ha nulla a che vedere con la normalità a meno che non si voglia confondere normalità con normalizzazione.

Oggi non sono pochi i cittadini di questo paese a pensarla in questo modo, se è vero quanto è riportato in questi giorni dagli organi di informazione, secondo i quali solo un cittadino ogni dieci interpellati si è dichiarato soddisfatto dell'andamento della giustizia in Italia. E non mi pare (ricordo, ad esempio, la risposta degli Stati Uniti alla richiesta del nostro Governo sul trasferimento in Italia della detenuta Baraldini) che all'estero la fiducia sulla giustizia italiana sia molto diversa. Accennavo prima alla vergogna di una giustizia politica che condanna ad anni di galera gli otto romantici del cosiddetto assalto di piazza San Marco, rimettendo contemporaneamente in libertà pericolosi assassini di ogni risma o autentici maiali politici, colpevoli di aver rubato e speculato persino sulla pelle dei malati.

Ho parlato di giustizia politica ed ora aggiungo giustizia istituzionale, perché non va dimenticato che le porte della galera per i serenissimi veneti si sono aperte dopo un preciso invito del Presidente della Repubblica ad una condanna esemplare per gli autori di quel gesto propagandistico. L'aggiustamento della recente scarcerazione toglie poco alla sostanza del misfatto, anzi ne perfeziona i contorni, evidenziando dopo il voltafaccia del comunista mascherato Cacciari, attuale sindaco di Venezia, la doppiezza politica della Sinistra e la sua disponibilità alla prostituzione elettorale.

PRESIDENTE. Senatore Serena, il tempo a sua disposizione è già terminato. La prego pertanto di avviarsi alla conclusione.

SERENA. Ho quasi terminato, Presidente. Non si è comunque trattato di un caso isolato. Il segretario della Lega, Umberto Bossi, sta collezionando una serie di pesanti condanne per una frase minacciosa rivolta a degli avversari politici. Frasi di quel tipo, molto più pesanti e molto più concrete, perchè allora alle parole seguirono i fatti criminali e le uccisioni di parecchie persone, furono pronunciate da esponenti dell'attuale maggioranza di Governo, qualcuno dei quali oggi occupa la poltrona di Ministro di questa Repubblica. Non so se i compagni comunisti ricordano quando gridavano per le strade che uccidere un fascista non era reato, oppure (ci pensavo in questi giorni in cui la Sinistra si schiera amorevolmente in difesa dell'Arma dei carabinieri), se rammentano quella canzoncina che suonava più o meno così: «basco nero, basco nero» – che era quello dei carabinieri – «il tuo posto è il cimitero». Eppure nessun sindacalista, nessun attivista del PCI o di Lotta continua è stato mai condannato per incitazione a delinquere per aver usato quel linguaggio; ma forse allora Papalia non era ancora in magistratura. E quei 50 illustri intellettuali, che firmarono un appello con cui si invitava ad «armare le masse», a combattere «con le armi in pugno» contro lo Stato (poi qualcuno di loro invece delle masse preferì armare le casse, finendo a fianco di Berlusconi), quando furono processati vennero tutti assolti.

Ma quelli, compagni della Sinistra, erano altri tempi e la giustizia era molto più tollerante. Oggi non si perdona a Bossi la secessione del Nord, mentre ieri si perdonava al cittadino sovietico Palmiro Togliatti (colui che ad un congresso del P.C.U.S. affermò di vergognarsi di essere italiano) la secessione dell'Italia dall'Occidente.

PRESIDENTE. Senatore Serena, deve concludere, mi dispiace.

SERENA. Vorrei utilizzare tre minuti del tempo a disposizione di un collega del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Serena, avremmo dovuto chiudere la seduta alle 13 e voi del Gruppo della Lega siete sempre molto rispettosi degli orari. Se ha bisogno di poco tempo, tuttavia, continui. Sottrarremo il tempo al suo collega Gasperini, e questo mi dispiace. La prego però di concludere rapidamente.

SERENA. Oggi, dicevo, non si perdona a Bossi la secessione del Nord, mentre ieri si perdonava al cittadino sovietico Palmiro Togliatti la secessione dell'Italia dall'Occidente che, invero, qualche nostalgico dell'attuale maggioranza ogni tanto rispolvera ancora.

Ripeto, non sono casi isolati. Ogni giorno l'amministrazione della giustizia in questo paese ci riserva qualche novità a volte anche penosamente divertente, ai limiti dell'assurdo e del ridicolo. Come sapete tempo fa, esattamente il 7 marzo scorso, la Corte militare di appello di Roma ha condannato due ex ufficiali dell'esercito tedesco, Karl Hass e Erich Priebke, alla pena dell'ergastolo per la strage delle Fosse ardeatine. Io

non voglio e non mi interessa entrare nel merito di quella assurda e incredibile vicenda giudiziaria, che ha coinvolto pesantemente anche l'attuale ministro della giustizia Flick, anche in virtù dei miei limiti culturali e giuridici che mi impediscono di capire perchè certe stragi non comandate come quella di via Rasella procurino ai loro autori la medaglia d'oro e altre stragi «comandate» procurino agli autori, di diversa parte politica, l'ergastolo.

Come ricorderete Karl Hass ai primi di giugno del 1996 tentò la fuga da dove era recluso, fratturandosi il bacino. Il suo collega Erich Priebke, qualche tempo dopo, dichiarò che mai e poi mai avrebbe tentato di sottrarsi al giudizio e di fuggire, in quanto il termine scappare era sconosciuto alla sua cultura e al suo vocabolario. Nei giorni scorsi, dopo esser stati entrambi condannati all'ergastolo, i due ottuagenari hanno inoltrato al giudice richiesta di scarcerazione. Ebbene, la richiesta di Hass, di quello cioè che aveva già tentato la fuga, è stata accolta è stato scarcerato; quella di Priebke è stata respinta in quanto per lui, secondo i giudici, «il pericolo di fuga sarebbe assai concreto».

Durante il '68 sui muri di molte università italiane si leggeva spesso la scritta: «Una risata vi seppellirà». Trent'anni dopo dobbiamo convenire che qualcosa di vero c'era in quella sinistra profezia. Peccato che per riderci sopra il capitolo giustizia sia certamente uno dei meno adatti. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e dei senatori Pera e Meduri. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge n. 211.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato alla seduta n. 365**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.1800. Emendamento 3.100 (Callegaro e al- tri) nuovo testo.	157	154	017	049	088	078	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	C	
ALBERTINI RENATO	C	
AMORENA MICHELE	R	
ANDREOLLI TARCISIO	C	
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANGIUS GAVINO	M	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
BALDINI MASSIMO	A	
BARBIERI SILVIA	C	
BARRILE DOMENICO	C	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	
BEDIN TINO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	
BERTONI RAFFAELE	C	
BESOSTRI FELICE CARLO	A	
BETTAMIO GIAMPAOLO	A	
BISCARDI LUIGI	C	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONFIETTI DARIA	C	
BORNACIN GIORGIO	F	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	
BOSELLO FURIO	F	
BRUNI GIOVANNI	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BUCCIERO ETTORE	F	
CABRAS ANTONIO	M	
CADDEO ROSSANO	C	
CALVI GUIDO	C	
CAMERINI FULVIO	C	
CAPALDI ANTONIO	C	
CAPONI LEONARDO	C	
CARELLA FRANCESCO	C	
CARPI UMBERTO	M	
CARPINELLI CARLO	C	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	M	
CAZZARO BRUNO	C	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	C	
CIONI GRAZIANO	M	
CO' FAUSTO	C	
COLLINO GIOVANNI	F	
CONTE ANTONIO	C	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
CORTIANA FIORELLO	C	
CRESCENZIO MARIO	C	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	
DE CAROLIS STELIO	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	
DE LUCA ATHOS	C	
DE LUCA MICHELE	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE MARTINO GUIDO	C	
DE ZULUETA TANA	A	
DEBENEDETTI FRANCO	C	
DEMASI VINCENZO	F	
DENTAMARO IDA	M	
DI ORIO FERDINANDO	M	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	M	
DONDEYNAZ GUIDO	M	
DONISE EUGENIO MARIO	C	
DUVA ANTONIO	C	
ELIA LEOPOLDO	M	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	C	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	C	
FERRANTE GIOVANNI	C	
FIGURELLI MICHELE	C	
FILOGRANA EUGENIO	A	
FIORILLO BIANCA MARIA	F	
FISICHELLA DOMENICO	P	
FOLLIERI LUIGI	F	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
FUSILLO NICOLA	F	
GAMBINI SERGIO	A	
GASPERINI LUCIANO	F	
GERMANA' BASILIO	A	
GIARETTA PAOLO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	C	
GRUOSSO VITO	C	
GUALTIERI LIBERO	C	
GUBERT RENZO	M	

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GUERZONI LUCIANO	C	
IULIANO GIOVANNI	F	
LA LOGGIA ENRICO	A	
LARIZZA ROCCO	C	
LASAGNA ROBERTO	M	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	C	
LAVAGNINI SEVERINO	C	
LEONE GIOVANNI	M	
LISI ANTONIO	F	
LO CURZIO GIUSEPPE	M	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATTRIANI LUIGI MARIA	C	
LORETO ROCCO VITO	M	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	
MACERATINI GIULIO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MANARA ELIA	M	
MANCA VINCENZO RUGGERO	A	
MANCONI LUIGI	M	
MANFROI DONATO	F	
MANIS ADOLFO	F	
MANTICA ALFREDO	F	
MANZI LUCIANO	C	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	C	
MARRI ITALO	F	
MASULLO ALDO	C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	M	
MELE GIORGIO	C	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MICELE SILVANO	C	
MIGNONE VALERIO	M	
MIGONE GIAN GIACOMO	C	
MILIO PIETRO	F	
MONTAGNA TULLIO	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	A	
MONTICONE ALBERTO	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	A	
OCCHIPINTI MARIO	C	
OSSICINI ADRIANO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	
PALOMBO MARIO	F	
PAPINI ANDREA	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	A	
PARDINI ALESSANDRO	C	
PAROLA VITTORIO	C	
PASQUALI ADRIANA	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	
PASTORE ANDREA	C	
PELELLA ENRICO	C	
PELLEGRINO GIOVANNI	A	
PELLICINI PIERO	F	
PERA MARCELLO	A	
PERUZZOTTI LUIGI	R	
PETRUCCI PATRIZIO	M	
PETTINATO ROSARIO	C	
PIANETTA ENRICO	M	

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PIATTI GIANCARLO	A	
PIERONI MAURIZIO	M	
PILONI ORNELLA	C	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	M	
PIZZINATO ANTONIO	M	
POLIDORO GIOVANNI	M	
PREDA ALDO	C	
PREIONI MARCO	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIPAMONTI NATALE	M	
ROBOL ALBERTO	C	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	C	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
RUSSO GIOVANNI	C	
RUSSO SPENA GIOVANNI	M	
SALVATO ERSILIA	C	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	C	
SARTO GIORGIO	C	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	
SCIVOLETTO CONCETTO	C	
SEMEZATO STEFANO	C	
SENESE SALVATORE	C	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	F	
SMURAGLIA CARLO	C	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	
STANISCIA ANGELO	M	
TAPPARO GIANCARLO	A	
TAROLLI IVO	F	

Seduta N. 0365 del 29-04-1998 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	M	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	
TOIA PATRIZIA	M	
TURINI GIUSEPPE	F	
UCCHIELLI PALMIRO	C	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	C	
VEDOVATO SERGIO	A	
VELTRI MASSIMO	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VILLONE MASSIMO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M	
VIVIANI LUIGI	M	
VOLCIC DEMETRIO	C	
ZILIO GIANCARLO	F	

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni**

In data 27 aprile 1998, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le relazioni sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

dal senatore Battaglia nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* nonchè dei signori Claudio Le Noci, Giorgio Casadei, Michele Di Ciommo e Giancarlo Parretti (*Doc. IV-bis*, n. 22);

dal senatore Milio nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di Ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Marco Annoni, Giuseppe Maltauro e Ennio Riccesi (*Doc. IV-bis*, n. 23);

dal senatore Callegaro nei confronti del dottor Giorgio Santuz nella sua qualità di Ministro dei trasporti *pro tempore* (*Doc. IV-bis*, n. 24).

**Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste
di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 27 aprile 1998, il senatore Callegaro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Ottaviano Del Turco (*Doc. IV-quater*, n. 22).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 28 aprile 1998, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania» (3239).

In data 28 aprile 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MAGNALBÒ. - «Modificazioni del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» (3240);

BATTAGLIA, PEDRIZZI, VALENTINO, CUSIMANO, CENTARO, BEVILACQUA, CARUSO Antonino, SILIQUINI, BUCCIERO, PASTORE, MAGNALBÒ PASQUALI, LISI, MARTELLI e RECCIA. - «Disposizioni per la definizione del contenzioso pensionistico di guerra» (3241).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati CAPARINI ed altri; VELTRI ed altri; BERLUSCONI ed altri; PISCITELLO ed altri. - «Norme in materia di conflitti di interesse» (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996» (3232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Disposizioni in materia di attività produttive» (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

DE LUCA Athos ed altri. - «Norme relative alla terapia elettroconvulsivante» (3200), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

NAVA. - «Istituzione e disciplina del parco paleontologico e naturalistico del Sannio» (3203), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 11ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 24 aprile 1998, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sarego (Vicenza), Ortacesus (Cagliari), Balocco (Vercelli), Calvignasco (Milano), Sant'Antimo (Napoli), Sona (Verona).

Il Ministero della difesa, con lettere in data 23 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4^{quinquies}, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia dei decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 23 aprile 1998, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni). Sentenza n. 133 del 20 aprile 1998;

dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*), e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è ricorribile innanzi al pretore. Sentenza n. 134 del 20 aprile 1998.

Detti documenti saranno trasmessi alla 1^a e alla 8^a Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CON-SAP spa), per l'esercizio 1996 (*Doc. XV, n. 102*).

Detto documento sarà inviato alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 31 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la prima relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio nell'anno 1997 (*Doc. CXXVIII, n. 1/12*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.